GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

Insieme PER . . .

COMUNI

OBIETTIVI

PERCHE' CONVIENE METTERSI IN …COMUNE

Vademecum per l'associazionismo tra i comuni

Luciano Laurana (1420? – 1479) Veduta della Città ideale
Urbino. Galleria Nazionale delle Marche

A cura della
Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli" **Dott.ssa M.A. D'Antonio**
Servizio "Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali"
Ufficio "Rapporti Istituzioni Pubbliche Locali e Nucleo di Monitoraggio - Assistenza e Coordinamento per lo Sportello Unico di cui al D.Lgs. 112/98 e successive modificazioni ed integrazioni" **Dott.ssa E. Di Stefano**
Ufficio "Riforme Istituzionali e Federalismo Amministrativo, Segreteria della Conferenza Regione - Enti Locali ed attività connesse" **Dott. V. Pallini**

regione abruzzo

diffusa microterritorialità

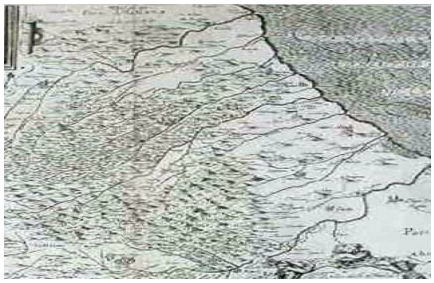

l'Abruzzo è caratterizzato da una diffusa parcellizzazione territoriale che si manifesta nell'elevato numero di comuni al di sotto dei 3.000 abitanti.
Crescente, inoltre, è il fenomeno dello spopolamento particolarmente elevato nelle zone interne e montane

Comuni abruzzesi	*305*
Comuni situati in zone montane	*225*[1]
Comuni situati in zone costiere	*17*
Comuni situati in zone collinari	*61*

La diffusa parcellizzazione territoriale, accompagnata da un elevato indice di spopolamento e da forti tendenze campanilistiche in difesa delle singole municipalità, ostacolano oculate scelte politiche di sviluppo locale

[1] Sono escluse le città di L'Aquila e Teramo.

ESPERIENZA

in…

COMUNE

I comuni rappresentano il primo e più significativo momento di aggregazione politica e sociale di una comunità locale e, con la recente riforma del Titolo V della Costituzione, sono divenuti titolari di ulteriori e più onerose competenze.

*Tuttavia, soprattutto i **piccoli comuni** non sempre riescono a tenere il passo della evoluzione normativa per carenza di risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni secondo sufficienti standard di efficienza ed efficacia.*

CLASSIFICAZIONE PER PROVINCE DEI COMUNI
CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI

	CH	**AQ**	**PE**	**TE**	**TOT**
Totale comuni	***104***	***109***	***46***	***47***	***305***
Da 0 a 1.000	32	51	13	6	**102**
Da 1.001 a 2.000	37	30	11	10	**88**
Da 2.001 a 3.001	10	10	3	8	**31**
Da 3.001 a 5.000	14	6	8	5	**33**
Totale	***93***	***97***	***35***	***28***	***254***
% piccoli comuni	**89%**	**89%**	**76%**	**60%**	**83%**
Comunità montane	***6***	***8***	***2***	***3***	***19***
Tot. com. montani	**62**	**107**	**28**	**28**	**225**
% com. montani	***60%***	***98%***	***61%***	***60%***	***78%***

- **Legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143**

(come modificata dalla legge regionale 29 marzo 2001, n. 11)

"Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: mutamenti delle circoscrizioni, delle determinazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni"

- **Legge regionale 11 settembre 1996, n. 83**

(come modificata dalla legge regionale 2 febbraio 2000, n. 6)

“Provvidenze per lo sviluppo delle Autonomie locali e dei poteri locali”

- **Legge regionale 18 aprile 1996, n. 21**
  (come modificata dalla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 111)
  “Istituzione della Conferenza Permanente Regione – Enti Locali”

- **Legge regionale 12 agosto 1998, n. 72**
  “Organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative”

- **Legge regionale 3 marzo 1999, n. 11**
  “Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”

- **Legge regionale 18 maggio 2000, n. 95**
  “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane”

Legge regionale 5 agosto 2003, n. 11

“Norme in materia di comunità montane”

Atti amministrativi

- **deliberazione di Giunta regionale n. 27 dicembre 2001, n. 1303** impegno di L. 110.100.000 per il conferimento di un incarico di studio finalizzato ad assicurare alla Direzione “Riforme istituzionali – Enti Locali – Controlli” assistenza tecnico-scientifica per la redazione del Programma di riordino territoriale.
- **ordinanza del Direttore dell’Area “Riforme istituzionali – Enti Locali – Controlli” n. 50 del 28 dicembre 2001**, conferimento di incarico alla Soc. Area di Bologna per la realizzazione della proposta di intervento relativa a:

I livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei compiti degli Enti Locali – Analisi conoscitiva e definizione delle soluzioni di riassetto del territorio ex art.11 L.R. 11/99

OBIETTIVI:

1.definire tutte delle possibili forme di aggregazione di funzioni e servizi

offrire all'Amministrazione regionale utili elementi per l'attuazione del processo di aggregazione fra gli enti

Giugno **2001 conclusione del progetto**

INCENTIVI ALLE FORME ASSOCIATIVE

LE TIPOLOGIE DI INCENTIVI SONO STATE DISTINTE IN:

a) *Contributi straordinari "una tantum": a sostegno di spese di primo impianto dell'Unione;*
b) *Contributi ordinari: a sostegno dell'esercizio associato di funzioni e/o servizi.*

ANNO 2001

deliberazioni di Giunta regionale:

- 7 agosto 2001, n. 738

"Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni ed alle forme associative fra Comuni per l'esercizio di funzioni e servizi"

- 12 ottobre 2001, n. 933

"L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 e modificazioni. Delibera di G. R. 7 agosto 2001, n. 738. Integrazioni e precisazioni"

Impegnata la somma di L. 600.000.000

ESITO DOMANDE 2001

TIPOLOGIA ENTE	N° DOMANDE	DOMANDE ACCOLTE	DOMANDE RESPINTE	CONTRIBUTI CONCESSI
Ass. Comuni	12	0	12	0
Comunità Montane	15	10	5	€ **309.874**

ANNO 2002

deliberazione di Giunta regionale:

- 10 dicembre 2002, n. 1012

"L.R. 143/97 e succ. mod. ed integr.: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni ed alle Forme Associative fra Comuni per l'esercizio di funzioni e/o servizi"

ESITO DOMANDE 2002*

Impegnati € 1.500.000,00

** I contributi sono stati liquidati nel corso dell'anno 2003*

Contributi straordinari

TIPOLOGIA ENTE	N° RICHIESTE PERVENUTE	RICHIESTE FINANZIATE	RICHIESTE NON FINANZIATE	CONTRIBUTI CONCESSI
Unioni Comuni non Montani	4	4	0	**€ 298.000,00**

Contributi ordinari

TIPOLOGIA ENTE	N° RICHIESTE PERVENUTE	RICHIESTE FINANZIATE	RICHIESTE NON FINANZIATE	CONTRIBUTI CONCESSI
Unioni Comuni non Montani	2	2	0	**€ 70.000,00**
Unione Comuni Montani	20	18	2	**€ 1.040.000,00**
Comuni Associati	23	4	19	**€ 92.000,00**

ANNO 2003

Sono state incentivate solo le Unioni di Comuni montani e le Unioni di Comuni non montani.
Sono stati concessi solo contributi ordinari.

Erogati € 1.400.000,00

deliberazione di Giunta regionale:

- 9 agosto 2003, n. 674

"L.R. 143/97 e succ. mod. ed integr.: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni ed alle Forme Associative fra Comuni per l'esercizio di funzioni e/o servizi"

Importo erogato: € 1.099.370,69

ESITO DOMANDE 2003

TIPOLOGIA ENTE	N° RICHIESTE PERVENUTE	RICHIESTE FINANZIATE	RICHIESTE NON FINANZIATE	CONTRIBUTI CONCESSI
Unioni Comuni non Montani	3	2	1	**€ 164.905,69**
Unione Comuni Montani	19	19	0	**€ 934.465,69**

- Art. 43 L.R. 19 novembre 2003, n. 20

Contributi alle Unioni di Comuni non montani

Importo erogato: € 300.629,31

TIPOLOGIA ENTE	N° UNIONI	RICHIESTE FINANZIATE	RICHIESTE NON FINANZIATE	CONTRIBUTI CONCESSI
Unioni Comuni non Montani	4	4	0	**€ 300.629,31**

ANNO 2004

Sono state incentivate solo le Unioni di Comuni montani e le Unioni di Comuni non montani.

Erogati € 1.450.000,00

deliberazione di Giunta regionale:

- 30 aprile 2004, n. 302

"L.R. 143/97 e succ. mod. ed integr.: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni ed alle Forme Associative fra Comuni per l'esercizio di funzioni e/o servizi"

ESITO DOMANDE 2004

TIPOLOGIA ENTE	N° RICHIESTE PERVENUTE	RICHIESTE FINANZIATE	RICHIESTE NON FINANZIATE	CONTRIBUTI CONCESSI
Unioni Comuni non Montani	4	4	0	**€ 217.500,00**
Unione Comuni Montani	19	19	0	**€ 1.232.500,00**

ANNO 2005

Sono state incentivate solo le Unioni di Comuni montani e le Unioni di Comuni non montani.

Impegnati € 1.200.000,00

deliberazione di Giunta regionale:

- 14 marzo 2005, n. 317

"L.R. 143/97 e succ. mod. ed integr.: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni ed alle Forme Associative fra Comuni per l'esercizio di funzioni e/o servizi"

ESITO DOMANDE 2005

TIPOLOGIA ENTE	N° RICHIESTE PERVENUTE	RICHIESTE FINANZIATE	RICHIESTE NON FINANZIATE	CONTRIBUTI CONCESSI
Unioni Comuni non Montani	5	5	0	**€ 245.449,92(*)**
Unione Comuni Montani	19	19	0	**€ 954.549,60**
TOTALE				**€**

		1.199.999,52

**** comprensivo di contributo straordinario per costituzione di nuova Unione***

appendice

L.R. 17-12-1997 n. 143

Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 29 dicembre 1997, n. 21.

Art. 1 - *Oggetto e Finalità.*

Art. 2 - *Ambito di applicazione.*

Art. 3 - *Conferenza permanente Regione/Enti Locali.*

Art. 4 - *Mutamenti delle circoscrizioni comunali.*

Art. 5 - *Rettifica, contestazione, determinazione di confini.*

Art. 6 - *Mutamenti delle denominazioni comunali.*

Art. 7 - *Determinazione delle sedi comunali.*

Art. 8 - *Istituzione di nuovi Comuni.*

Art. 9 - *Unione di Comuni.*

Art. 9-bis - *Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni.*

Art. 10 - *Fusione di Comuni.*

Art. 11 - *Programma di riordino territoriale.*

Art. 12 - *Norme procedurali.*

Art. 13 - *Successione nei rapporti.*

Art. 14 - *Norma finanziaria.*

Art. 15 - *Abrogazioni.*

Art. 16 - *Urgenza.*

Art. 1

Oggetto e Finalità.

1. La presente legge detta norme in materia di riordino territoriale dei Comuni, ai sensi degli artt. 117 e 133 della *Costituzione*; dell'art. 16 del *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*; degli artt. 11, 12 e 26 della *legge 8 giugno 1990, n. 142*; dell'art. 73 dello Statuto della Regione Abruzzo.

2. La Regione Abruzzo favorisce il processo di aggregazione dei piccoli Comuni, al fine di superare la loro inadeguatezza dimensionale e definire ambiti territoriali, tali da creare le condizioni per consentire un effettivo governo dei processi socio-economici e un efficiente ed efficace gestione dei servizi e delle funzioni di interesse locale.

Art. 2

Ambito di applicazione.

1. La Regione provvede al riordino territoriale dei Comuni disciplinando in particolare:

a) i mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali;

b) le istituzioni di nuovi Comuni;

c) le Unioni di Comuni;

d) le Fusioni di Comuni.

Art. 3

Conferenza permanente Regione/Enti Locali.

1. In tutti i casi relativi al riordino territoriale dei Comuni, di cui agli artt. 2 e 11 della presente legge, gli organi della Regione hanno l'obbligo di consultare, preventivamente, la Conferenza permanente Regioni/Enti Locali, di cui alla *L.R. 18 aprile 1996, n. 21*.

2. A tal fine la Regione, tramite il Settore Enti Locali della Giunta regionale, promuove periodiche Conferenze, presso le amministrazioni provinciali, rivolte a fornire informazioni e a recepire indicazioni; richieste e pareri dagli Enti Locali, anche in merito al Programma di riordino territoriale di cui all'art. 11 della presente legge.

Art. 4

Mutamenti delle circoscrizioni comunali.

1. Il mutamento delle circoscrizioni comunali è disposto con legge regionale.

2. A tale modifica si procede nei seguenti casi:

a) distacco di una o più frazioni o borgate da un Comune e loro aggregazione ad un Comune contermine;

b) ampliamento del territorio di un Comune al quale viene aggregato parte del territorio di altro Comune contiguo.

3. I mutamenti delle circoscrizioni comunali, disciplinati dalla presente legge, riguardano esclusivamente territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa provincia e devono rispondere a ragioni di omogeneità territoriale, socio-economica e/o culturale.

4. Le delibere con cui i Consigli comunali propongono alla Regione le modifiche delle circoscrizioni, devono contenere:

a) la descrizione esatta dei nuovi confini proposti;

b) la cartografia in scala 1:10.000 relativa ai suddetti confini;

c) la relativa documentazione catastale, storica e descrittiva, necessaria a documentare precisamente la situazione;

d) le indicazioni di natura demografica, socio-economica e/o culturale relative ai territori interessati che presentino caratteri di omogeneità e/o condizioni di separatezza geomorfologica e topografica dei luoghi;

e) le modalità per la gestione dei servizi inerenti il territorio soggetto a modificazione, specificandone i vantaggi.

Art. 5

Rettifica, contestazione, determinazione di confini.

1. In caso di rettifica, contestazione e determinazione di confini si procede con le seguenti modalità:

a) se i Comuni interessati raggiungono un accordo sulla rettifica o la determinazione dei confini, esso viene deliberato dai rispettivi consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti; le delibere consiliari comunali vengono trasmesse alla Giunta regionale per l'adozione del relativo

provvedimento amministrativo. La rettifica o la determinazione dei confini è, quindi, disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

b) nel caso in cui i Comuni non si accordino sulle modalità della rettifica o della determinazione dei confini, e quindi in caso di contestazione, si provvede con legge regionale, anche su richiesta di uno dei Comuni esaminate le eventuali osservazioni degli altri enti interessati.

Art. 6

Mutamenti delle denominazioni comunali.

1. Il mutamento delle denominazioni comunali è disposto con legge regionale.

2. La variazione della denominazione consiste nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione.

3. La denominazione può essere modificata a seguito di mutamento della rispettiva circoscrizione territoriale o in caso di fusione o istituzione di un nuovo Comune, ovvero quando ricorrono esigenze toponomastiche, storiche, culturali e turistiche che motivano il cambiamento richiesto.

4. Il mutamento non implica alcuna modifica nei rapporti istituzionali.

5. La denominazione delle borgate e frazioni è di competenza dei Comuni che vi provvedono mediante delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, secondo quanto disposto dall'art. 16, 2° comma del *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*.

Art. 7

Determinazione delle sedi comunali.

1. La determinazione delle sedi comunali è disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a seguito di richiesta deliberata dal Consiglio del Comune interessato a maggioranza assoluta dei componenti.

2. La determinazione della sede va effettuata in relazione ad esigenze economiche, sociali, culturali e amministrative locali.

Art. 8

Istituzione di nuovi Comuni.

1. L'istituzione di nuovi Comuni è disposta con legge regionale.

2. Ai sensi dell'art. 11 della *L. 8 giugno 1990, n. 142* non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite, salvo i casi di fusione tra Comuni.

3. La presente legge disciplina l'istituzione di nuovi Comuni nei seguenti casi:

a) per fusione di due o più Comuni contermini della stessa Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 10 della presente legge;

b) erezione in Comune autonomo di una o più frazioni o borgate, mediante distacco dal Comune di origine;

c) erezione in Comune autonomo di una o più frazioni o borgate, appartenenti a Comuni diversi della stessa Provincia, mediante distacco dai Comuni di origine;

d) incorporazione di uno o più Comuni in altro contiguo.

4. Nei casi previsti ai punti b) e c) del comma precedente, le delibere dei Consigli comunali che propongono tale nuova istituzione, devono indicare i mezzi disponibili per provvedere alla gestione dei pubblici servizi e dimostrare che le frazioni o borgate sono dislocate in aree decentrate che presentano propri caratteri di autosufficienza, individualità ed omogeneità ed interessi distinti rispetto al Comune al quale appartengono.

Nel caso previsto al punto d) del comma 3 l'incorporazione, ai fini della presente legge, è equiparata alla fusione di Comuni, mediante l'istituzione di un Comune nuovo.

Art. 9

Unione di Comuni.

1. Salvo quanto disposto dall'art. 32 del *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, la Regione Abruzzo promuove le Unioni di Comuni e incentiva le Unioni di Comuni che, accorpati, raggiungano una popolazione di almeno 5.000 abitanti, secondo i dati ISTAT dell'ultimo censimento della popolazione [(3)].

2. Le unioni di Comuni devono rispondere ad esigenze di più razionale assetto del territorio, nonché ad una più funzionale ed economica gestione delle funzioni e dei servizi.

3. La Regione provvede ad erogare alle Unioni, su richiesta di queste ultime, contributi annuali aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli Comuni, graduandoli sulla base di uno o più dei seguenti criteri [(4)]:

a) appartenenza ad una Unione costituita da Comunità montane almeno della metà dei Comuni aderenti all'Unione [(5)];

b) numero di abitanti dell'Unione;

c) indice di spopolamento;

d) estensione territoriale dell'Unione;

e) numero dei Comuni aderenti all'Unione e natura delle funzioni e dei servizi intercomunali attivati;

f) nell'ipotesi di Unioni e Fusioni i contributi sono maggiorati rispetto ad altre forme di gestione sovracomunale»[(6)];

Le specifiche modalità per la concessione dei contributi, da parte della Regione, saranno predeterminate con successivo atto di Giunta regionale da pubblicare sul BURA [(7)].

4. La Regione assicura, altresì, ai Comuni dell'unione, su richiesta di queste ultime, priorità nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti da leggi di Settore.

5. Per le Unioni che deliberano, su conforme proposta dei Consigli Comunali interessati, di procedere alla fusione, sono previsti ulteriori benefìci, oltre a quelli disciplinati dai commi precedenti, secondo modalità da definire con successivo atto di Giunta regionale [(8)].

6. [Le Comunità Montane possono essere trasformate in Unioni di Comuni, anche in deroga ai limiti di popolazioni, se i Consigli dei Comuni appartenenti ad esse deliberano in tal senso, a maggioranza assoluta dei componenti] [(9)].

7. [L'Unione è incompatibile con il mantenimento in essere di consorzi costituiti tra gli stessi enti locali che la compongono] [(10)].

8. Qualora esistano forme associative di cui al capo V del *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, tra Comuni che aderiscono all'Unione e tra quelli che non vi aderiscono, va verificata, prioritariamente, la relativa compatibilità [(11)].

---

(3) Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, lettera a), *L.R. 29 marzo 2001, n. 11.*

(4) Alinea così modificato dall'art. 31, comma 1, lettera b), *L.R. 29 marzo 2001, n. 11.*

(5) Lettera così modificata dall'art. 31, comma 1, lettera b), *L.R. 29 marzo 2001, n. 11.*

(6) Lettera così sostituita dall'art. 31, comma 1, lettera b), *L.R. 29 marzo 2001, n. 11*. Il testo originario era così formulato: «f) esigenza di realizzare un più adeguato sistema dei trasporti e della viabilità, al fine di arginare lo spopolamento delle zone interne.».

(7) Periodo così modificato dall'art. 31, comma 1, lettera b), *L.R. 29 marzo 2001, n. 11*. Con *Delib.G.R. 7 agosto 2001, n. 738* sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi qui indicati.

(8) Comma così sostituito dall'art. 31, comma 1, lettera c), *L.R. 29 marzo 2001, n. 11*. Il testo originario così recitava: «5. Trascorsi dieci anni, qualora non sia stata deliberata la fusione per richiesta dei Comuni aderenti all'Unione, la Regione, con legge, dispone la fusione, in assenza di contributi regionali, l'Unione è sciolta.».

(9) Comma abrogato dall'art. 31, comma 1, lettera d), *L.R. 29 marzo 2001, n. 11.*

(10) Comma abrogato dall'art. 31, comma 1, lettera d), *L.R. 29 marzo 2001, n. 11.*

(11) Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, lettera e), *L.R. 29 marzo 2001, n. 11.*

Art. 9-bis

Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 33 del *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267* e dall'art. 8 della *L.R. n. 11/1999*, al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni, e delle strutture, la Regione Abruzzo incentiva l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, secondo i princìpi, i criteri e le modalità disciplinati dal comma 3 dell'art. 9 [(12)].

---

(12) Articolo aggiunto dall'art. 31, comma 2, *L.R. 29 marzo 2001, n. 11*, poi così modificato dall'art. 21, comma 2, *L.R. 10 maggio 2002, n. 7.*

Art. 10

Fusione di Comuni.

1. La Fusione dei Comuni è disposta con legge regionale.

2. Salvo quanto disposto dagli artt. 11, 12 e 26 della *L. 8 giugno 1990, n. 142*, la Regione favorisce la Fusione di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti qualora si riscontri:

a) una precedente Unione di Comuni o comunque di forme di collaborazione in atto, attraverso l'esercizio associato di funzioni e/o la gestione associata di servizi essenziali, specie nei casi di cui all'art. 11 della *legge 31 gennaio 1994, n. 97*;

b) l'esigenza di realizzare obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo e da strumenti di pianificazione territoriale, a seguito della nuova dimensione territoriale;

c) la stretta integrazione nelle attività socioeconomiche e culturali, per una più funzionale organizzazione, gestione e agevole utilizzazione dei servizi;

d) il raggiungimento, fra i Comuni fondentisi, di una popolazione non inferiore a 2.000 abitanti, al fine di garantire gli obiettivi fissati nell'art. 1, 2° comma, della presente legge.

3. Al fine di definire ambiti territoriali adeguati che consentano il pieno esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, la Regione promuove e incentiva la fusione di due o più Comuni, erogando contributi per la durata massima complessiva di 10 anni dalla Fusione, secondo una graduatoria definita prioritariamente in base al numero dei Comuni fondendisi e, quindi, alla popolazione raggiunta.

Le specifiche modalità per la concessione di contributi da parte della Regione, saranno predeterminate con successivo regolamento da pubblicare sul BURA.

4. Nell'ipotesi in cui la Fusione riguardi tutti i Comuni appartenenti ad una Comunità Montana, la legge regionale dispone che al nuovo Comune siano conservate le medesime funzioni e il godimento di tutti i benefici già attribuiti alla Comunità Montana.

5. Le deliberazioni consiliari dei Comuni che propongono la Fusione devono contenere, oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

a) l'indicazione dei Comuni che intendono procedere alla fusione in un unico Comune;

b) la delimitazione cartografica dei nuovi confini;

c) la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune;

d) le eventuali forme di decentramento e di partecipazione che si intendono assicurare ai Comuni di origine e/o l'articolazione in municipi del Comune risultante dalla fusione, corrispondenti ai territori dei singoli Comuni che S1 sono fusi;

e) le indicazioni per l'ottimizzazione delle risorse umane, con possibilità di assumere all'interno dell'ente nuove figure professionali, a seguito di variazione della classe di appartenenza del nuovo Comune;

f) la variazione dell'ammontare dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti cui sarebbe possibile accedere a seguito dell'aumento del limite di indebitamento, proporzionato alle entrate effettive, così da poter ampliare le politiche di investimento.

6. I progetti di legge concernenti la Fusione dei Comuni devono indicare i casi in cui siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi di base o i casi in cui vengono istituiti municipi, precisandone la delimitazione territoriale, la gestione dei servizi di base nonché altre funzioni delegate dal Comune di nuova istituzione, demandandone la relativa disciplina allo Statuto comunale e al regolamento comunale.

Art. 11

Programma di riordino territoriale.

1. Salvo quanto disposto dall'art. 33, commi 3 e 4, del *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il parere degli Enti Locali interessati, di cui all'art. 3 della presente legge, provvede ad approvare un Programma diretto a favorire un razionale

processo di aggregazione tra piccoli Comuni, promuovendo la formazione di ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi e conformandone l'assetto territoriale alle esigenze delle popolazioni amministrate, agli obiettivi della programmazione provinciale e regionale e ad una più razionale utilizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale (13).

2. Ai fini di cui al precedente comma, la Regione approva un Programma di riordino territoriale tenendo conto dei mutamenti delle circoscrizioni comunali, delle istituzioni di nuovi Comuni, delle fusioni dei piccoli Comuni contigui, delle Unioni fra Comuni, delle Comunità Montane, dei Consorzi e delle forme associative in atto fra Comuni e degli ambiti ottimali per la gestione di funzioni e servizi indicando le risorse complessive necessarie alla sua realizzazione (14).

3. [Il programma regionale deve indicare le ipotesi di riordino territoriale dei Comuni di cui al 2° comma, con le relative delimitazioni, i tempi e le modalità di attuazione e l'indicazione delle risorse complessive necessarie alla sua realizzazione.

In particolare il Programma deve indicare oltre l'assegnazione di contributi regionali aggiuntivi, anche di quelli ordinari, normalmente previsti per i singoli Comuni, nonché di quelli statali straordinari di cui all'art. 11 della *legge 8 giugno 1990, n. 142*, da conferire ai Comuni fondentisi, e le modalità dell'assistenza tecnico/amministrativa per l'organizzazione delle funzioni e dei servizi] (15).

4. Per l'erogazione dei contributi regionali previsti dal Programma di riordino territoriale occorre tener conto dei criteri previsti dall'art. 9, commi 3, 4 e 5 (16). Il Programma è aggiornato ogni tre anni e la determinazione dei contributi regionali può essere aggiornata tramite legge annuale di bilancio (17). [I contributi saranno corrisposti per un periodo complessivo massimo di 10 anni a far data dall'Unione o dalla Fusione] (18). Le specifiche modalità per l'erogazione dei contributi da parte della Regione saranno predeterminate con regolamento da pubblicare sul BURA;

5. Ogni singola proposta di variazione territoriale deve essere valutata in rapporto al Programma di riordino territoriale, qualora il Consiglio Regionale abbia già provveduto ad approvarlo.

6. In sede di prima applicazione del presente articolo la somma stanziata sul Cap. 11464 può essere utilizzata anche per lo studio di un progetto finalizzato alla redazione del "Programma di riordino territoriale (19).

---

(13) Comma così modificato dall'art. 31, comma 3, lettera a), *L.R. 29 marzo 2001, n. 11.*

(14) Comma così modificato dall'art. 31, comma 3, lettera b), *L.R. 29 marzo 2001, n. 11.*

(15) Comma abrogato dall'art. 31, comma 3, lettera c), *L.R. 29 marzo 2001, n. 11.*

(16) Periodo così modificato dall'art. 31, comma 3, lettera d), *L.R. 29 marzo 2001, n. 11.*

(17) Periodo così modificato dall'art. 31, comma 3, lettera d), *L.R. 29 marzo 2001, n. 11.*

(18) Periodo soppresso dall'art. 31, comma 3, lettera d), *L.R. 29 marzo 2001, n. 11.*

(19) Comma aggiunto dall'art. 31, comma 3, lettera e), *L.R. 29 marzo 2001, n. 11.*

Art. 12

Norme procedurali.

1. L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nonché la fusione di due o più comuni nel territorio regionale, prima di essere decisi con legge regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate.

2. Ciascun progetto di legge è accompagnato da una relazione che metta in evidenza le esigenze di più razionale assetto del territorio per un efficiente ed efficace gestione dei servizi e delle funzioni.

3. Nel caso di fusione, di modificazione delle circoscrizioni comunali e di modifica della denominazione, la consultazione referendaria si estende a tutti gli elettori dei Comuni interessati.

4. L'iniziativa legislativa e referendaria, nei casi previsti dai precedenti commi, è esercitata nelle forme previste dallo Statuto Regionale e dalla *L.R. 11 dicembre 1987, n. 86* e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I Consigli dei Comuni interessati al riordino territoriale, con deliberazione, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, possono presentare istanza alla Giunta Regionale affinché la stessa, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti sostanziali e dei requisiti formali della richiesta, secondo quanto disposto dalla presente legge, proponga al Consiglio Regionale l'indizione del referendum consultivo, secondo le modalità previste dalla *L.R. n. 86 del 1987*.

6. Si può procedere indipendentemente dalla indizione del referendum consultivo nei seguenti casi:

a) qualora la variazione territoriale interessi porzioni di territorio prive di residenti;

b) nel caso in cui i residenti aventi diritto al voto siano in numero inferiore a 50, il Consiglio Regionale può stabilire che la consultazione della popolazione avvenga presso la sede del Comune interessato.

7. Nei casi di cui al precedente comma, il Consiglio regionale delibera in modo definitivo sul progetto di legge.

8. Il Settore Enti Locali della Giunta Regionale è competente alla attuazione della presente legge.

Art. 13

Successione nei rapporti.

1. La Provincia competente per territorio è delegata alla definizione dei rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o a mutamenti delle circoscrizioni comunali, secondo i principi riguardanti la successione delle persone giuridiche.

2. Il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e alle popolazioni distaccate dal Comune di origine.

3. Ad essi è trasferita d'ufficio o a domanda degli interessati, una quota proporzionale del personale del Comune d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la qualifica già acquisiti.

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, restano in vigore fino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata.

Art. 14

Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 250.000.000, si provvede come segue:

Quanto a L. 50.000.000 mediante utilizzazione delle disponibilità afferenti al capitolo 11418 denominato: "Spese connesse con l'iniziativa popolare e di Enti Locali riferita a referendum abrogativi o consultivi"; quanto a L. 200.000.000 mediante riduzione per competenza e cassa, delle somme iscritte sul capitolo 11418.

2. Nello stato di previsione della spesa è istituito ed iscritto (nel Sett. 01, Tit. 01, Ctg. 4, Sez. 01), il capitolo n. 11464 con la denominazione: "L.R. n. 143/1997 e successive modificazioni e integrazioni - Oneri per la realizzazione di Unioni, Fusioni ed esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni - Programma di riordino territoriale", con lo stanziamento per competenza e cassa di L. 200.000.000 (20).

---

(20) Comma così modificato dall'art. 31, comma 4, *L.R. 29 marzo 2001, n. 11.*

Art. 15

Abrogazioni.

1. È abrogata la *L.R. 24 gennaio 1975, n.8*.

Art. 16

Urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

ANNO 2002

Deliberazione di G.R. 10 dicembre 2002 n. 1012
LA GIUNTA REGIONALE
L.R. 143/97 e succ. mod. ed integr.: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni ed alle Forme associative fra Comuni per l'esercizio di funzioni e/o servizi.

VISTO il D.Lgs. 267/00, contenente il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*";

VISTA la L.R. 143/97, che detta "*Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzioni di nuovi Comuni, Unioni e fusioni*", come modificata ed integrata dalla L.R. 11/01 recante: "*Disposizioni per la redazione del Bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2001*)" e dalla L.R. 7/02 recante "*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002/2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziario 2002*)", che, fra l'altro, ha abrogato il limite minimo di 5.000 abitanti con riferimento esclusivo alle "Forme associative fra Comuni";

VISTA la L.R. 25 del 26/11/02 concernente:"*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7/02 recante*: *Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002/2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002*)", pubblicata sul B.U.R.A. n. 28 del 29/11/02, cheha stanziato sul Cap. 011464 relativo a "Oneri per la realizzazione di Unioni e Fusioni tra Comuni , di cui alla L.R. 143/97", la somma di € 1.500.000,00;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, ai sensi della L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina, con atto di Giunta regionale, principi, criteri e modalità di erogazione dei contributi alle Unioni di Comuni e alle Forme associative fra Comuni;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza permanente Regione/EE.LL. tenutasi in data 03/05/2002, fu stabilito quanto segue: "*Viste le precedenti deliberazioni di G.R. n. 738 del 07/08/01 e n. 933 del 12/10/11 e, tenuto conto delle istruttorie esperite su richiesta dei Comuni, si è ritenuto opportuno, in accordo con ANCI ed UNCEM, di ridefinire i criteri per l'erogazione dei contributi alle Unioni e Forme associative fra Comuni*";

PRESO ATTO, altresì, che nella stessa seduta la Conferenza, delegando ANCI ed UNCEM, espresse, all'unanimità, parere favorevole sulle determinazioni che ANCI ed UNCEM, con il supporto del Servizio Riforme istituzionali e Rapporti con gli EE.LL., avrebbero assunte per la definizione di criteri e modalità finalizzati all'erogazione di contributi a favore di Unioni e Forme associative fra Comuni, di cui alla L.R. 143/97 e succ. mod. ed integr.;

CHE, di conseguenza, nella riunione tenutasi a L'Aquila in data 25/11/02 tra ANCI-UNCEM e la Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli, è stato redatto apposito verbale, contenente

la ridefinizione di criteri e modalità per la erogazione di contributi alle Unioni e alle Forme associative fra Comuni, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. A);

RITENUTO di recepire integralmente il contenuto del verbale sopra citato;

CHE, pertanto, vanno revocate le deliberazioni di G.R. n. 738 del 07/08/01 e n. 933 del 12/10/01 con le quali la Giunta regionale aveva in precedenza definiti tali criteri e modalità;

DATO ATTO che il Dirigente ad interim del Servizio Riforme istituzionali e Rapporti con gli Enti locali si è espresso favorevolmente in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità dell'atto con la sottoscrizione dello stesso ai sensi della L.R. 77/99;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

per quanto riferito in premessa:

1) di revocare le precedenti Deliberazioni di Giunta regionale n. 738 del 07/08/01 e n. 933 del 12/10/01 con le quali erano stati individuati i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni ed alle Forme associative fra Comuni, per l'esercizio di funzioni e servizi svolti nell'anno 2000;

2) di definire nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi alle "Unioni di Comuni" ed alle "Forme associative fra Comuni" per l'effettivo esercizio di funzioni e/o servizi, recependo integralmente quanto riportato nel verbale della riunione del 25/11/02, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. A);

3) di impegnare, ai sensi della L.R. 3/02, art. 33, la somma complessiva pari ad € 1.500.000,00, sul Cap. 011464 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002, così come disposto con L.R. 25/02, tenuto conto che i creditori sono individuabili e determinabili nelle Unioni di Comuni non montani, nelle Unioni di Comuni montani e nei Comuni che abbiano svolto, in forma associata, funzioni e/o servizi e che abbiano inviato le domande per la richiesta di contributi entro e non oltre la data del 31/12/02, secondo i criteri e le modalità contenute nel verbale allegato;

4) che alle successive liquidazioni ed erogazioni dei contributi concessi si provvederà, a seguito di istruttoria delle domande pervenute, con determinazioni dirigenziali del dirigente del Servizio Riforme istituzionali e Rapporti con gli EE.LL.;

5) **che le domande dovranno essere inviate, inderogabilmente e con Raccomandata A R., per l'anno 2002, entro e non oltre la data del 31/12/02, secondo le modalità contenute nel verbale allegato**; mentre, per gli anni successivi, le stesse dovranno essere inviate entro e non oltre il 30/06 di ciascun anno;

6) che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul B.U.R.A..

==========

ALLEGATO "A"

RIUNIONE DEL 25/11/2002
Direzione Riforme istituzionali – Enti locali – Controlli
e
ANCI-UNCEM

Il giorno 25 del mese di novembre 2002, alle ore 15,30, presso la sede UNCEM in via Arcivescovado, a L'Aquila, si sono riuniti i dipendenti della Direzione Riforme istituzionali – Enti locali – Controlli ed i rappresentanti dell'UNCEM e dell'ANCI.

Sono presenti alla seduta:

- Dott.ssa M.A. D'Antonio — Direttore regionale "Riforme istituzionali-EE.LL.-Controlli"
- Dott.ssa E. Di Stefano — Dipendente regionale "Servizio Riforme istit. e Rapporti con gli EE.LL."
- Dott. A. Pomante — Dipendente regionale "Servizio Riforme istit. e Rapporti con gli EE.LL."
- Dott. A. Lucrezi — Presidente UNCEM
- Dott. F. Montepara — Delegato ANCI

Introduce la Dott.ssa D'Antono:
Nella riunione della Conferenza permanente Regione/EE.LL. del 3/5/2002 fu stabilito quanto segue: *"Viste le precedenti deliberazioni di G.R. n. 738 del 7/8/01 e n. 933 del 12/10/01 e, tenuto conto delle istruttorie esperite su richiesta dei Comuni, si è ritenuto opportuno, in accordo con l'ANCI e l'UNCEM di ridefinire i criteri per l'erogazione dei contributi alle Unioni ed alle Forme associative fra Comuni."*

La Conferenza approvò, all'unanimità, esprimendo parere favorevole sulle determinazioni che ANCI ed UNCEM, con il supporto del Servizio "Riforme istituzionali e Rapporti con gli EE.LL." avrebbero assunto per la definizione di criteri e modalità finalizzati all'erogazione di contributi a favore di Unioni ed altre Forme associative fra Comuni, di cui alla L.R. 143/97 e succ. mod. ed integr..

Dopo ampia ed articolata discussione, durante la quale sono state esaminate tutte le problematiche inerenti le difficoltà operative, sono stati definiti i seguenti criteri e modalità per riformulare la deliberazione avente ad oggetto: "Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni ed alle Forme associative fra Comuni per l'esercizio di funzioni e/o servizi", proponendo di revocare le precedenti deliberazioni, tenuto conto anche che la somma stanziata sul Cap. 11464 è molto più cospicua.

I soggetti richiedenti sono: le Unioni di Comuni non montani, le Unioni di Comuni montani e le Forme associative fra Comuni.

La domanda dovrà essere corredata da una attestazione che individui espressamente il legale rappresentante dell'Ente autorizzato a firmare l'istanza, nonché una relazione, riferita all'effettivo esercizio di minimo tre funzioni e/o servizi svolti per almeno tre mesi precedenti la data della richiesta di contributo, contenente un riepilogo complessivo ed una sintetica illustrazione delle funzioni e/o dei servizi svolti, nonché l'individuazione delle relative spese sostenute e/o impegnate.

La stessa dovrà essere inviata, esclusivamente con Raccomandata A R., alla Regione Abruzzo – Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli – via Raffaello n. 137 – 65100 PESCARA, entro e non oltre la data del 31/12/02 (farà fede il timbro postale di invio).
Non saranno, in ogni caso, accettate altre modalità di trasmissione.

I contributi concedibili sono **straordinari "una tantum"** e **ordinari.**

Contributi straordinari "una tantum"
I soggetti richiedenti possono essere, esclusivamente, le Unioni di Comuni non montani che possono beneficiarne "una tantum", per il solo fatto di essersi costituiti in Unione, ai sensi della L.R. 143/97 e succ. mod. ed integr.
L'ammontare del contributo straordinario concedibile è pari a:

- € 7.000,00 per le Unioni di Comuni non montani fino a 10.000 abitanti;
- € 11.000,00 per le Unioni di Comuni non montani da 10.000 a 20.000 abitanti;
- € 7.000,00 per le Unioni di Comuni non montani oltre 20.000 abitanti

  per ciascun Comune facente parte dell'Unione, senza considerare i Comuni appartenenti ad una Comunità montana.

Il numero di abitanti residenti è quello della data di costituzione dell'Unione, secondo i dati ISTAT riferiti alla data del 31/12 dell'anno precedente.

Contributi ordinari:
I soggetti richiedenti possono essere le Unioni di Comuni non montani, le Unioni di Comuni montani e le Forme associative fra Comuni.
L'ammontare del contributo ordinario concedibile è pari ad € 10.000,00 (per ciascuna funzione e/o servizio) per l'esercizio effettivo di minimo tre funzioni e/o servizi svolti fra i seguenti all'interno della stessa tipologia o fra tipologie diverse, con esclusione di studi di fattibilità e/o consulenze:

Tipologia A – AREA SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI
Ufficio contabilità
ICI
Altri tributi locali
Polizia Municipale
Ufficio Tecnico urbanistico/edilizio
Ufficio gestioni LL.PP.
Catasto
Sistemi informatici, CED
SUAP
Gestione del personale
Nucleo di valutazione del personale

Ufficio legale

Tipologia B – AREA SERVIZI SOCIALI ED ALLA PERSONA
Mense scolastiche
Trasporto scolastico
Musei, Biblioteche ed attività culturali
Lavori socialmente utili
Attività sportive
Difensore civico
Formazione professionale
Scuola, diritto allo studio
Servizi sociali (L.R. 22/98)
Interventi a favore dei minori ed adolescenti (L. 285/77)

Tipologia C – AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO
Trasporti pubblici locali
Protezione civile
Raccolta RSU
Gestione e smaltimento RSU
Raccolta differenziata
Depurazione
Viabilità
Acquedotti
Illuminazione pubblica
Promozione turistica, agriturismo
Prevenzione incendi
Gestione metano

Se dal riparto delle somme assegnate, come contributi straordinari e come contributi ordinari, dovessero avanzare ulteriori somme rispetto a quelle impegnate, queste ultime verranno proporzionalmente ridistribuite, tenuto conto delle somme assegnate esclusivamente quale contributo ordinario, alle Unioni di Comuni non montani ed alle Unioni di Comuni montani, con esclusione delle Forme associative fra Comuni.

Se le richieste, pervenute entro i termini stabiliti, sono superiori alle somme impegnate, si provvederà all'attribuzione dei contributi sulla base di una graduatoria delle richieste stilata tenendo conto del punteggio definito per la categoria di ente richiedente moltiplicato per i coefficienti di ponderazione ad esso assegnati e di seguito indicati.

Graduatoria

❖ **Attribuzione dei punteggi**	
Categoria di Ente richiedente:	
➢ Unioni di Comuni non montani e Unioni di Comuni montani ……...	punti 1,5
➢ Forme associative fra Comuni non montani ……..	punti 1,2
➢ Forme associative fra Comuni montani ……..	punti 1,1

❖ **Attribuzione dei coefficienti di ponderazione**	
Numero di abitanti:	
- fino a 5.000 ……	c. 1,01
- da 5.001 a 10.000 ……	c. 1,03
- da 10.001 a 20.000 …….	c. 1,05
- da 20.001 a 90.000 …….	c. 1,00
- oltre 90.000 ……	c. 0,90

❖ **Indici di spopolamento tra l'anno 1991 e l'ultimo anno disponibile secondo dati ISTAT**	
- valore positivo ……	c. 1,00
- da -0,1% a –3% ……...	c. 1,03
- da –3,01% a -6,00% .. …….	c. 1,06
- da -6,01% a -9,00% ……	c. 1,09
- oltre -9,00% …….	c. 1,12

❖ **Numero complessivo dei Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni non montani, delle Unioni di Comuni montani e delle Forme associative fra Comuni**	
- fino a 3 ……...	c. 1,00
- da 4 a 5 ……...	c. 1,01
- da 6 a 10 …….	c. 1,02
- da 11 a 15 ……...	c. 1,04
- oltre 15 ……..	c. 1,05

La delibera proposta verrà, di norma, notificata ai soggetti interessati attraverso la pubblicazione sul B.U.R.A..
Nell'anno in corso (2002), sarà notificata ai soggetti interessati attraverso Raccomandata A R., a cura del Servizio Riforme istituzionali e Rapporti con gli Enti locali.

Le domande già pervenute alla Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli, secondo le disposizioni delle precedenti deliberazioni (n. 738 del 07/08/01 e n. 933 del 12/10/01), non sono

considerate valide ai fini della concessione dei contributi, riferiti all'anno 2002, in quanto la delibera che verrà approvata ridefinirà criteri e modalità per la concessione degli stessi.

ANNO 2003

Delib.G.R. 9 agosto 2003, n. 674.

L.R. n. 143/1997 **e successive modifiche ed integrazioni: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni montani ed alle Unioni di Comuni non montani per l'esercizio finanziario e/o servizi.**

VISTO il D.Lgs. 267/00, contenente il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*";

VISTA la L.R. 143/97, che detta "*Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzioni di nuovi Comuni, Unioni e fusioni*", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 8 del 17 aprile 2003 concernente: "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 Bilancio pluriennale 2003/2005" della Regione Abruzzo*, pubblicata sul B.U.R.A. n. 50 speciale del 30/04/03, che ha stanziato sul Cap. 011464 relativo a "Oneri per la realizzazione di Unioni e Fusioni tra Comuni ecc.", di cui alla L.R. 143/97", la somma di € 1.099.370,69;

TENUTO CONTO che la Regione Abruzzo, ai sensi della L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina, con atto di Giunta regionale, principi, criteri e modalità di erogazione dei contributi alle Unioni ;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza Permanente Regione/EE.LL. tenutasi in data 07/04/2003, è stato *"espresso parere favorevole alle determinazioni che l'A.N.C.I. e l'U.N.C.E.M., con il supporto del Servizio "Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali", assumeranno per la definizione dei criteri per l'erogazione di contributi a favore di Unioni e altre forme associative di cui alla L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni.*";

CHE nel corso della riunione con i rappresentanti delle Unioni dei Comuni abruzzesi, dell'ANCI, dell'UNCEM e della Legautonomie, tenutasi a Pescara il 15/05/03, il Componente la G.r., Antonio Prospero, ha precisato che l'indirizzo politico della G.r., nell'anno 2003, considerata anche la minore quantità di risorse finanziarie a disposizione rispetto all'anno 2002, è quello di incentivare, esclusivamente, le Unioni tra Comuni montani e non montani, comprese quelle che si formano all'interno di tali Unioni, purché ciascuna raggiunga una soglia minima pari a 5.000 abitanti, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 143/97, in quanto:

- Si intende favorire lo sviluppo del massimo grado di aggregazione istituzionale e organizzativa fra gli enti, garantendo, nel contempo, l'autonomia di ciascun Comune;
- Si ritiene che le Unioni, in quanto enti locali, servano a costituire un governo locale più efficace, moderno e più stabile che consenta di raggiungere nel tempo economie di scala durature nella gestione delle funzioni e/o servizi comunali assicurando maggiore

efficienza ed economicità dell'azione amministrativa locale anche attraverso l'utilizzo congiunto di mezzi e personale;

- Lo stesso T.U. 267/2000 promuove l'incentivazione delle Unioni di Comuni rispetto alle altre forme associative

CHE, di conseguenza, nella riunione tenutasi a Pescara in data 28/05/03 tra ANCI-UNCEM e la Direzione "Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli", è stato redatto apposito verbale, contenente la ridefinizione di criteri e modalità per la erogazione di contributi alle Unioni, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. A);

RITENUTO di recepire integralmente il contenuto del verbale sopra citato, tranne nella parte in cui l'ANCI e l'UNCEM non condividono di incentivare le Unioni di Comuni costituitesi all'interno di Unioni già esistenti, per i motivi sopra citati;

CHE, pertanto, vanno revocate le deliberazioni di G.R. n. 738 del 7/08/2001, n. 933 del 12/10/2001 e n. 1012 del 10/12/02, con le quali la Giunta regionale aveva definito criteri e modalità relativi alle precedenti annualità;

DATO ATTO che il Direttore regionale della Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli" si è espresso favorevolmente in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità dell'atto con la sottoscrizione dello stesso ai sensi dell'art.23, comma 1, lett. f), della L.R. 77/99;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

per quanto riferito in premessa:

7) di revocare la precedenti Deliberazioni di Giunta regionale n. G.R. n. 738 del 7/08/2001, n. 933 del 12/10/2001 e n. 1012 del 10/12/02, con le quali furono individuati i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni ed alle Forme associative fra Comuni, per l'esercizio di funzioni e/o servizi svolti nelle precedenti annualità.
8) di definire nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi alle "Unioni di Comuni montani e non montani" che raggiungano la soglia minima dei 5.000 abitanti, ai sensi dell'art.9 della L.R. 143/97, recependo integralmente quanto riportato nel verbale della riunione del 28/05/03, (All. A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tranne nella parte in cui l'ANCI e l'UNCEM non condividono di incentivare le Unioni di Comuni costituite all'interno di Unioni già esistenti.
9) Di conseguenza, di incentivare, con il presente provvedimento, anche le Unioni costituite all'interno di Unioni già esistenti, purché raggiungano la soglia minima di 5.000 abitanti, ai sensi dell'art.9 della L.R. 143/97,
10) di impegnare, ai sensi della L.R. 3/2003, art.33, la somma complessiva pari ad € 1.099.370,69 sul Cap. 011464 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, tenuto conto che i creditori sono individuabili e determinabili nelle Unioni di Comuni non montani e nelle Unioni di Comuni montani che abbiano inviato le domande per la richiesta di contributi entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A., secondo i criteri e le modalità contenute nel verbale allegato;

11) che alle successive liquidazioni ed erogazioni dei contributi concessi si provvederà, a seguito di istruttoria delle domande pervenute, con determinazioni dirigenziali del Dirigente del Servizio Riforme istituzionali e Rapporti con gli EE.LL.;

12) che le domande dovranno essere inviate, inderogabilmente con Raccomandata A. R., per l'anno 2003, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A., secondo le modalità contenute nel verbale allegato; mentre, per gli anni successivi, la scadenza è fissata al 30 giugno.

13) che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul B.U.R.A..

==========

ALLEGATO "A"

RIUNIONE DEL 28 maggio 2003
Direzione "Riforme istituzionali – Enti locali – Controlli"
e
ANCI-UNCEM

Il giorno 28 del mese di maggio 2003, alle ore 10,30, presso gli Uffici della Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli", si sono riuniti i dipendenti della Direzione Riforme istituzionali – Enti locali – Controlli ed i rappresentanti dell'UNCEM e dell'ANCI.

Sono presenti alla seduta:

- Dott.ssa M.A. D'Antonio — Direttore regionale "Riforme istituzionali-EE.LL.-Controlli"
- Dott. A. Lucrezi — Presidente UNCEM
- Sig. G. Venditti — Rappresentante UNCEM
- Dott. O. Colangelo — Segretario UNCEM
- Dott. F. Montepara — Delegato ANCI

Partecipano, inoltre, alla seduta, il Dott. A. Pomante, dipendente regionale in servizio presso la Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli"; il Dott. V. Pallini, responsabile dell'Ufficio "Riforme Istituzionali e Federalismo Amministrativo, Segreteria della Conferenza Regione - Enti Locali ed attività connesse" e la Dott.ssa E. Di Stefano, responsabile dell'Ufficio "Rapporti Istituzioni Pubbliche e Nucleo di Monitoraggio, Assistenza e Coordinamento per lo Sportello Unico di cui al d.lgs. 112/98 e successive modificazioni ed integrazioni", che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

Introduce i lavori la Dott.ssa D'Antonio e comunica ai presenti che sul Bilancio 2003 è stata prevista, sul Cap. 011464 relativo a "Oneri per la realizzazione di Unioni e Fusioni tra Comuni , di cui alla L.R. 143/97", la somma di € 1.099.370,69

Ricorda che nel corso della riunione del 7/04/2003 la Conferenza permanente Regione/EE.LL. ha espresso:

"parere favorevole alle determinazioni che l'A.N.C.I. e l'U.N.C.E.M., con il supporto del Servizio "Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali", assumeranno per la definizione dei criteri per l'erogazione di contributi a favore di Unioni e altre forme associative di cui alla L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni".

Inoltre, comunica che il Componente la G.r., Antonio Prospero ha precisato, nel corso di una riunione tenutasi lo scorso 15 maggio 2003 con le Unioni dei Comuni abruzzesi ed i rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M., che l'indirizzo politico della G.r. mira ad incentivare le Unioni tra

Comuni, comprese anche quelle che nascono in seno ad altre Unioni di Comuni, e non le altre forme associative, in quanto rappresentano lo strumento migliore che agevola la massima integrazione istituzionale e organizzativa tra gli enti e garantisce, nel contempo, la piena autonomia di ciascun Comune.
La Dott.ssa D'Antonio invita, quindi, il Dott. Pomante ad illustrare le difficoltà incontrate nel corso dell'istruttoria delle richieste pervenute a seguito della deliberazione di G.r. 1012/2002.
Il Dott. Pomante riferisce, in sintesi, sulle maggiori difficoltà incontrate nella istruttoria legate, principalmente, alla macchinosità della redazione della graduatoria finale e suggerisce alcune soluzioni per rendere più semplice la procedura relativa all'assegnazione dei contributi.
I rappresentanti dell'U.N.C.E.M. e dell'A.N.C.I. condividono la necessità di incentivare solo le Unioni dei Comuni, mentre non condividono l'indirizzo politico di incentivare le Unioni dei Comuni sorte all'interno di Unioni già costituite.
Dopo ampia ed articolata discussione, durante la quale sono state esaminate tutte le problematiche inerenti le difficoltà operative che si sono manifestate nel corso della istruttoria delle richieste relative alla annualità 2002 i presenti concordano nella necessità di riformulare criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni e di revocare le deliberazioni di G.R. n. 738 del 7/08/2001, n. 933 del 12/10/2001 e n. 1012 del 10/12/02.
Pertanto, propongono alla G.r. di approvare i seguenti:

Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni

Soggetti richiedenti: le Unioni di Comuni non montani e le Unioni di Comuni montani con esclusione delle Unioni che non raggiungano la soglia minima di 5.000 abitanti, come stabilito dalla L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
La domanda dovrà essere prodotta dal legale rappresentante dell'Ente e dovrà contenere: a) una relazione, riferita all'effettivo esercizio di minimo tre funzioni e/o servizi svolti per almeno tre mesi precedenti la data della richiesta di contributo; b) il numero dei Comuni che usufruiscono di ciascun servizio e/o funzione; c) un riepilogo complessivo ed una sintetica illustrazione delle funzioni e/o dei servizi svolti; d) l'indicazione delle spese sostenute e/o impegnate per ciascun servizio e/o funzione.
La stessa dovrà essere inviata, esclusivamente con Raccomandata A R., alla Regione Abruzzo – Direzione "Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli" entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della deliberazione di Giunta regionale. Farà fede la data del timbro postale di trasmissione.
Non saranno, in ogni caso, accettate altre modalità di trasmissione e non saranno considerate valide le domande pervenute prima della pubblicazione della delibera di G.R. sul B.U.R.A.
I contributi concedibili sono **straordinari "una tantum"** e **ordinari.**

Contributi straordinari "una tantum"
Sono contributi erogati per sostenere spese di primo impianto. I soggetti richiedenti possono essere, esclusivamente, le Unioni di Comuni non montani che non abbiano già usufruito del medesimo contributo.
L'ammontare del contributo straordinario concedibile è pari a:

- € 7.000,00 per le Unioni di Comuni non montani fino a 10.000 abitanti;
- € 11.000,00 per le Unioni di Comuni non montani da 10.001 a 20.000 abitanti;
- € 7.000,00 per le Unioni di Comuni non montani oltre 20.001 abitanti

per ciascun Comune facente parte dell'Unione, esclusi i Comuni appartenenti ad una Comunità montana.

Il numero di abitanti residenti è desunto dai dati dell'ultimo censimento ISTAT dell'anno 2001.

Contributi ordinari:
I soggetti richiedenti possono essere le Unioni di Comuni non montani e le Unioni di Comuni montani.
Non vengono ammessi a contribuzione i servizi e/o le funzioni svolte da Consorzi, ovvero da altri soggetti appositamente costituiti, che non siano le Unioni.
L'importo complessivo dei contributi corrisponde alla somma stanziata sul Cap. 011464 relativo a "Oneri per la realizzazione di Unioni e Fusioni tra Comuni, di cui alla L.R. 143/97" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003, decurtata dalle somme destinate ai contributi straordinari "una tantum".
Saranno escluse dai contributi le Unioni che non abbiano raggiunto un minimo di 3 funzioni e/o servizi.
Il contributo ordinario è concesso in relazione al numero delle funzioni e/o dei servizi svolti, con esclusione di incarichi professionali, studi di fattibilità e realizzazione di opere pubbliche.
Per la gestione associata di servizi e/o funzioni è necessario dimostrare che gli enti associati abbiano conferito la complessità della funzione e/o del servizio all'Unione; pertanto non è incentivabile una singola attività all'interno dell'esercizio della funzione e/o del servizio. (*Ad esempio nel caso della funzione "promozione turistica" occorre sia stata conferita all'Unione la funzione stessa complessivamente intesa e, pertanto, non risulterà incentivabile una singola manifestazione, anche se ripetuta annualmente, quale una sagra paesana*).
Le somme disponibili per i contributi ordinari, al netto dei contributi straordinari *una tantum*, saranno ripartite nella misura dell'85% tra le Unioni dei Comuni Montani e nella misura del 15% per Unioni dei Comuni non Montani.
Modalità di erogazione dei contributi
A ciascuna funzione e/o a ciascun servizio erogato a favore di tutti i Comuni componenti l'Unione sarà attribuito un **coefficiente** pari ad una unità. Qualora la funzione e/o il servizio non sia erogato a tutti i Comuni, tale coefficiente risulterà dalla divisione del numero dei Comuni serviti per il totale dei Comuni componenti l'Unione. La somma di tutti i coefficienti costituirà la **quota di riparto** attribuita a ciascuna Unione. (*Ad esempio: l' Unione X è composta da 10 Comuni. Per il servizio e/o la funzione A che l'Unione svolge a favore di 10 Comuni sarà attribuito un coefficiente pari a: (10/10) = 1; per il servizio e/o la funzione B che l'Unione svolge a favore di 3 Comuni sarà attribuito un coefficiente pari a: (3/10)= 0,3; per il servizio e/o la funzione C che l'Unione svolge a favore di 5 Comuni sarà attribuito un coefficiente pari a (5/10)= 0,5. La quota di riparto attribuita all'Unione X sarà così determinata: (1+0,3+0,5)= 1,8*).
La somma disponibile per ciascuna tipologia di Unione verrà divisa per la somma delle singole quote di riparto.
Il risultato ottenuto verrà moltiplicato per la quota di riparto attribuita a ciascuna Unione e costituirà l'importo del contributo assegnato..
Le funzioni e/o i servizi incentivabili sono esclusivamente i seguenti:

Ufficio contabilità
ICI
Altri tributi locali
Polizia Municipale

Ufficio Tecnico urbanistico/edilizio
Ufficio gestioni LL.PP.
Ufficio Stampa L. 150/2000
U.R.P.
Catasto
Sistemi informatici
SUAP
Gestione del personale
Nucleo di valutazione del personale
Ufficio legale
Mense scolastiche
Trasporto scolastico
Musei, Biblioteche ed attività culturali
Lavori socialmente utili
Difensore civico
Diritto allo studio
Servizi sociali (L.R. 22/98)
Interventi di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni
Gestione dei servizi cimiteriali
Interventi a favore dei minori ed adolescenti (L. 285/77)
Trasporti pubblici locali
Protezione civile
Raccolta RSU
Gestione e smaltimento RSU
Raccolta differenziata
Depurazione
Viabilità
Acquedotti
Illuminazione pubblica
Promozione turistica, agriturismo
Prevenzione incendi
Gestione metano

ANNO 2004

Delib.G.R. 30 aprile 2004, n. 302 [(1)].

***L.R. n. 143/1997* e successive modifiche ed integrazioni: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni montani ed alle Unioni di Comuni non montani per l'esercizio finanziario e/o servizi.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 11 giugno 2004, n. 16.

La Giunta regionale

Visto il *D.Lgs. n. 267/2000* contenente il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

Vista la *L.R. n. 143/1997* e successive modificazioni ed integrazioni, che detta "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzioni di nuovi Comuni, Unioni e fusioni";

Tenuto conto che la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 9 - comma 3 - della *L.R. n. 143/1997* disciplina, con atto di Giunta regionale, principi, criteri e modalità di erogazione dei contributi regionali alle Unioni;

Preso atto che in data 15 marzo 2004 si è tenuta in Pescara una riunione, convocata presso la Direzione "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli", con i rappresentanti dell'ANCI, e dell'UNCEM, che hanno formulato alla Conferenza permanente Regione/EE.LL. proposte e suggerimenti circa i "criteri e le modalità per la concessione di contributi alle Unioni per l'esercizio di funzioni e/o servizi";

Preso atto che in data 29 marzo 2004 si è tenuta in Pescara una riunione della Conferenza Permanente Regione/Enti Locali che ha espresso, altresì, il proprio parere in ordine al contenuto della riunione del 15 marzo 2004 e stralcio del verbale della riunione medesima è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato "3");

Considerato che la Giunta regionale, nel prendere atto delle proposte emerse dalle riunioni con ANCI ed UNCEM del 15 marzo 2004, nonché di quanto precisato in sede di Conferenza Permanente Regione/Enti Locali del 29 marzo 2004, ritiene di approvare i nuovi criteri e le nuove modalità di erogazione dei contributi regionali alle Unioni di Comuni, ravvisando la necessità di ribadire quanto segue:

1) sono incentivate anche le Unioni costituite all'interno di Unioni già esistenti, purché raggiungano la soglia minima di 5.000 abitanti, ai sensi dell'art. 9 della *L.R. n. 143/1997*, in quanto è

convincimento della Giunta regionale che le Unioni siano funzionali al raggiungimento di un governo locale più efficace e moderno, che può avvalersi di una azione amministrativa efficiente ed economica, anche attraverso una gestione di funzioni e/o servizi presenti sul territorio in maniera diffusa ed ispirati alla realizzazione di economie di scala; sono invece escluse dai benefici finanziari del presente provvedimento l'esercizio di funzioni e/o servizi realizzati attraverso le forme associative, in quanto non assicurano una presenza duratura sul territorio tale da realizzare un impiego ottimale delle risorse;

2) non saranno incentivati, ai fini dell'ammissione alla contribuzione regionale, quei servizi e/o funzioni delegate all'Unione, il cui effettivo svolgimento e/o esercizio viene realizzato da un altro soggetto appositamente costituito (Consorzio, Società, Istituzione, ecc.); la Giunta regionale, infatti, intende favorire un processo di consolidamento dell'Unione come soggetto istituzionale che sia in grado, autonomamente, di dare risposte concrete e dirette in quella importante attività dell'azienda pubblica che è la gestione dei servizi;

Ritenuto, altresì, che la Giunta regionale ha come obiettivo prioritario quello di incentivare e promuovere lo sviluppo delle zone interne e montane, si conferma, anche per l'anno 2004, la ripartizione delle risorse, al netto delle somme da destinare alla contribuzione straordinaria, da attribuire alle Unioni di Comuni montani nella misura dell'85% delle disponibilità finanziarie previste dal Cap. 011464 della spesa del Bilancio di previsione 2004, e alle Unioni di Comuni non montani nella misura del 15%;

Che, conseguentemente, va revocata la precedente Delib.G.R. 9 agosto 2003, n. 674 con la quale la Giunta regionale aveva definito criteri e modalità relativi alla precedente annualità;

Dato atto che il Direttore regionale della Direzione "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli" si è espresso favorevolmente in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità dell'atto con la sottoscrizione dello stesso ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera f), della *L.R. n. 77/1999*;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

Per quanto riferito in premessa:

A) di revocare la precedente Delib.G.R. 9 agosto 2003, n. 674 con la quale furono individuati i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni ed alle Forme associative fra Comuni, per l'esercizio di funzioni e/o servizi nella precedente annualità;

B) di approvare, con riferimento alla concessione di contributi alle Unioni di Comuni montani e non montani che raggiungano la soglia minima di 5.000 abitanti, ai sensi dell'art. 9 della *L.R. n. 143/1997* e successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti criteri e modalità:

1) *Soggetti richiedenti*

Sono abilitati a chiedere la concessione di contributi le Unioni di Comuni montani e le Unioni di Comuni non montani, comprese le Unioni costituite all'interno di Unioni già esistenti, che raggiungano la soglia minima dei 5.000 abitanti residenti, ai sensi delle disposizioni previste dalla *L.R. n. 143/1997* e successive modifiche ed integrazioni.

2) *Tipologia dei contributi*

I contributi concedibili sono straordinari e ordinari. L'assegnazione dei contributi straordinari ha precedenza su quelli ordinari.

a) Contributi straordinari "una-tantum"

Sono contributi assegnati esclusivamente alle Unioni di nuova costituzione che non abbiano già usufruito del medesimo contributo.

L'ammontare del contributo straordinario è pari a:

- Euro 7.000,00 per ogni Comune facente parte delle UNIONI fino a 10.000 abitanti;

- Euro 11.000,00 per ogni Comune facente parte delle UNIONI da 10.001 a 20.000 abitanti;

- Euro 7.000,00 per ogni Comune facente parte delle UNIONI oltre 20.001 abitanti.

Il numero di abitanti residenti è desunto dai dati del censimento ISTAT dell'anno 2001.

La domanda va prodotta secondo lo schema di cui all'allegato "1" (che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione).

b) Contributi ordinari

Sono contributi assegnati alle Unioni che abbiano effettivamente e direttamente svolto, nel corso del 2004, minimo 3 servizi e/o funzioni per un periodo di almeno 3 mesi precedente la data di trasmissione della domanda.

I servizi e/o funzioni devono essere quelli tassativamente inclusi nell'elenco riportato dall'allegato "B" (che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione). Non saranno prese in considerazione i servizi e/o le funzioni svolte da Consorzi, Società, Istituzioni, ovvero altri soggetti appositamente costituiti, che non siano Unioni.

Alla domanda, che va prodotta esclusivamente secondo lo schema indicato nell'allegato "2" (che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), dovranno essere allegate le schede dei singoli servizi e/o funzioni, descritte con le modalità indicate dall'allegato "A" (che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione).

Le schede dovranno evidenziare:

- l'esatta individuazione del servizio e/o funzione, tassativamente elencati nell'allegato "B" alla presente deliberazione;

- una descrizione sintetica della attività svolta;

- la data di attivazione del servizio e/o della funzione ed eventuale data di cessazione, effettivamente e direttamente svolti dalle Unioni;

- l'elenco dei Comuni che hanno delegato all'Unione il servizio e/o la funzione nella sua complessità, con gli estremi dei rispettivi atti di delega a favore dell'Unione;

- le risorse finanziarie impegnate ed eventualmente già liquidate.

3) *Riparto dei contributi*

L'importo complessivo dei contributi da assegnare (ordinari e straordinari) corrisponde alla somma stanziata sul Cap. 011464 relativo a "Oneri per la realizzazione di Unioni e Fusioni tra Comuni, di cui alla *L.R. n. 143/1997"* del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 della Regione Abruzzo in corso di approvazione. Con riferimento ad eventuali ulteriori somme stanziate in aumento sul Cap. 11464 della spesa del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004, a seguito di legge di variazione del Bilancio 2004, le stesse saranno ripartite, proporzionalmente, ai soggetti già individuati come beneficiari dei contributi ordinari come definiti dalla determina dirigenziale di attuazione della presente deliberazione.

L'importo dei contributi ordinari sarà ripartito per una quota pari all'85% alle Unioni di Comuni montani, e per una quota pari al 15% alle Unioni di Comuni non montani.

Saranno escluse dall'assegnazione dei contributi ordinari le Unioni che non abbiano svolto direttamente ed effettivamente un minimo di 3 funzioni e/o servizi, e quelle che non abbiano provveduto ad esercitarle per almeno tre mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

Il contributo ordinario è concesso in relazione al numero delle funzioni e/o servizi effettivamente e direttamente svolti dall'Unione, con esclusione di incarichi professionali, studi di fattibilità e realizzazione di opere pubbliche.

Per la gestione di servizi e/o funzioni da parte dell'Unione è necessario dimostrare che i Comuni che fanno parte dell'Unione abbiano delegato la complessità della funzione e/o del servizio all'Unione; non è incentivabile una singola attività all'interno dell'esercizio della funzione e/o del servizio (es.: nel caso della funzione "Promozione turistica" occorre che sia stata delegata all'Unione la funzione complessivamente intesa e, pertanto, non sarà incentivabile una singola manifestazione anche se ripetuta annualmente, tipo sagra paesana).

4) *Modalità di assegnazione dei contributi ordinari*

A ciascuna funzione e/o a ciascun servizio erogato a favore di tutti i Comuni componenti l'Unione sarà attribuito un coefficiente pari ad una unità. Qualora la funzione e/o il servizio non sia erogato a tutti i Comuni, tale coefficiente risulterà dalla divisione del numero dei Comuni serviti per il totale dei Comuni componenti l'Unione. Per le Unioni con numerosità superiore a 12, si procede ad una riduzione percentuale del 2,5 per ogni Comune che non ha delegato l'esercizio della funzione e/o servizio all'Unione di appartenenza la somma di tutti i coefficienti costituirà la quota attribuita a ciascuna Unione. (Esempio a): l'Unione X è composta da 10 Comuni. Per il servizio e/o la funzione A che l'unione svolge a favore di 10 Comuni sarà attribuito un coefficiente pari a (10/10) = 1; per il servizio e/o la funzione B che l'Unione svolge a favore di 3 Comuni sarà attribuito un coefficiente pari a (3/10) = 0,3; per il servizio e/o la funzione C che l'Unione svolge a favore di 5 Comuni sarà attribuito un coefficiente pari a (5/10) = 0,5. La quota attribuita all'Unione X sarà così determinata: (1+0,3+0,5) = 1,8. - Esempio b): l'Unione Y è composta da 14 Comuni - coefficiente pari a (14/14) = 1; se svolge un servizio e/o funzione per 11 Comuni subirà una penalizzazione, per la singola contribuzione, pari al 7,5% (2,5x3) invece che di 3/14 (pari a 21,44 %).

La somma complessiva disponibile, da destinare alla contribuzione ordinaria, verrà divisa per la somma delle singole quote di riparto.

Il risultato ottenuto verrà moltiplicato per la quota di riparto appartenente a ciascuna Unione e costituirà l'importo del contributo assegnato alla medesima.

5) *Premialità*

Alle Unioni che hanno aumentato, rispetto all'annualità 2003, il numero dei servizi e/o funzioni gestiti su delega dei Comuni membri, è concessa una premialità, con riferimento al computo del coefficiente relativo alla singola contribuzione. Lo stesso sarà calcolato con una maggiorazione pari al 20%, sul coefficiente definito con le modalità del precedente punto 4);

C) di stabilire che le domande, prodotte esclusivamente in conformità ai modelli allegati, a pena di inammissibilità, dovranno essere inviate, con Raccomandata AR., alla Regione Abruzzo - Direzione "Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli" - Via Raffaello n. 137, 65100 - PESCARA, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di Giunta regionale. Farà fede la data del timbro postale di trasmissione. Non saranno, in ogni caso, accettate altre modalità di trasmissione e non saranno considerate valide le domande pervenute prima della pubblicazione della delibera della Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le domande dovranno essere prodotte a firma del rappresentante legale dell'Unione;

D) di affidare al Servizio "Riforme Istituzionali e rapporti con gli Enti locali" della Giunta regionale il compito di provvedere all'istruttoria delle domande relative alle concessioni di contributi alle Unioni, all'impegno delle somme ed alle successive liquidazioni con Determinazioni Dirigenziali del Dirigente del Servizio;

E) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Abruzzo la presente deliberazione della Regione Abruzzo.

ALLEGATO "A"

UNIONE RICHIEDENTE _____ N. COMUNI _____
SCHEDA N. _____

L.R. 143/97 *e succ. mod. ed integr. - PROGRAMMA 2004*

Scheda del servizio e/o funzione per il quale si chiede la contribuzione ordinaria.

DENOMINAZIONE DELLA FUNZIONE E/O SERVIZIO *(di cui alla tabella Allegato"B")*: _____
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA: _____ _____ _____
DATA DI ATTIVAZIONE: _____ **EVENTUALE DATA DI CESSAZIONE** _____

COMUNI CHE HANNO DELEGATO IL SERVIZIO E/O LA FUNZIONE ALL'UNIONE	ESTREMI ATTO FORMALE DI DELEGA ALL'UNIONE
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE ED EVENTUALMENTE GIA' LIQUIDATE: _____

NOTE:

Firma del Dirigente o del Responsabile

ALLEGATO "2"
SCHEMA DOMANDA
CONTRIBUTI ORDINARI

Alla Giunta Regionale d'Abruzzo
Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli
Via Raffaello, 137
65100 – **P E S C A R A**

OGGETTO: Delibera di G.R. n. _____ del _____ **-** L.R. 143/97 e succ. mod. ed integr. – Programma 2004 – ***Richiesta contributi ordinari***.

Il sottoscritto _____, Presidente pro-tempore della Unione di Comuni montani _____ ovvero della Unione di Comuni non montani _____ con sede in _____ e con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti

C H I E D E

la concessione di contributi regionali ordinari previsti dagli atti richiamati in oggetto e dichiara di aver effettivamente e direttamente svolto i servizi e/o le funzioni, nell'anno 2004, per un periodo di almeno tre mesi precedente la data di trasmissione della domanda.

A tal fine si trasmettono n. _____ schede, redatte secondo il modello di cui all'Allegato "A", e riferite a servizi e/o funzioni **tassativamente** elencati nella tabella di cui all'Allegato "B".

Chiede, inoltre, che le provvidenze erogate in suo favore siano accreditate presso _____

Data _____ IL PRESIDENTE

_____

N.B. **Le domande, redatte in conformità ai modelli allegati alla delibera regionale, a pena di inammissibilità delle stesse**, dovranno essere inviate, **esclusivamente con Raccomandata AR**, alla Regione Abruzzo – Direzione "Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli" - Via Raffaello n. 137 – 65100 Pescara – **entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul BURA della delibera di Giunta Regionale**. Farà fede la data del timbro postale di trasmissione.
Non sono ammesse altre modalità di trasmissione e non saranno considerate valide le domande pervenute prima della pubblicazione della delibera di Giunta Regionale sul BURA.

ALLEGATO "1"
SCHEMA DOMANDA
CONTRIBUTI STRAORDINARI

Alla Giunta Regionale d'Abruzzo
Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli
Via Raffaello, 137
65100 – **P E S C A R A**

OGGETTO: Delibera di G.R. n. _____ del _____ **-** L.R. 143/97 e succ. mod. ed integr. – Programma 2004 – ***Richiesta contributi straordinari***.

Il sottoscritto _____, Presidente pro-tempore della Unione di Comuni _____ con sede in _____ e con popolazione residente pari almeno a 5.000 abitanti

C H I E D E

la concessione di contributi regionali straordinari previsti dagli atti richiamati in oggetto, per essersi costituita come Unione di Comuni in data _____.

A tal fine dichiara di non aver già usufruito di tale contributo e che fanno parte dell'Unione, di nuova costituzione, i sottoelencati Comuni, con il rispettivo numero di abitanti residenti[1]:

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

Chiede, inoltre, che le provvidenze erogate in suo favore siano accreditate presso _____

Data _____ IL PRESIDENTE

_____

1 Desunti dall'ultimo censimento ISTAT 2001

N.B. **Le domande, redatte in conformità ai modelli allegati alla delibera regionale, a pena di inammissibilità delle stesse**, dovranno essere inviate, **esclusivamente con Raccomandata AR**, alla Regione Abruzzo – Direzione "Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli" - Via Raffaello n. 137 – 65100 Pescara – **entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul BURA della delibera di Giunta Regionale**. Farà fede la data del timbro postale di trasmissione.
Non sono ammesse altre modalità di trasmissione e non saranno considerate valide le domande pervenute prima della pubblicazione della delibera di Giunta Regionale sul BURA.

ALLEGATO "B"

Trasporto scolastico
Musei, Biblioteche ed attività culturali
Lavori socialmente utili
Difensore civico
Diritto allo studio
Servizi sociali (L.R. 22/98)
Interventi di cui al D.Lgs. 626/94 e succ. mod. ed integr.
Gestione dei servizi cimiteriali
Interventi a favore dei minori ed adolescenti (L. 285/97)
Trasporti pubblici locali
Protezione civile
Gestione e smaltimento RSU (se direttamente gestiti dall'Unione)
Raccolta differenziata
Gestione impianti di depurazione
Gestione/Manutenzione Viabilità
Gestione Acquedotti (se direttamente gestiti dall'Unione)
Illuminazione pubblica
Promozione turistica (compresa la valorizzazione dei prodotti tipici tradizionali del settore agro-alimentare e dell'artigianato)
Prevenzione incendi
Gestione metano (se direttamente gestiti dall'Unione)
Gestione impianti sportivi e ricreativi
Ufficio contabilità
Gestione ICI e altri tributi
Polizia Municipale
Ufficio tecnico urbanistico/edilizio
Ufficio gestione LL.PP.
Ufficio Stampa L. 150/00
U.R.P.
Catasto
Sistemi informatici
SUAP
Gestione del Personale
Nucleo di valutazione del personale
Ufficio legale
Mense scolastiche
Formazione e aggiornamento professionale per i dipendenti dell'Unione
Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 26/2003

ANNO 2005

Delib.G.R. 14 marzo 2005 n. 317.

L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni montani ed alle Unioni di Comuni non montani per l'esercizio di funzioni e/o servizi. –

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D. Lgs. 267/00 contenente il *"Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";*

VISTA la L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta *"Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzioni di nuovi Comuni, Unioni e fusioni";*

TENUTO CONTO che la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 9 - comma 3° - della L.R. 143/97 disciplina, con atto di Giunta Regionale, principi, criteri e modalità di erogazione dei contributi regionali alle Unioni;

PRESO ATTO che non è stato necessario riunire il Tavolo Tecnico con i rappresentanti del Servizio "Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali" e dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M. perché queste ultime hanno comunicato, a mezzo fax, nella date rispettivamente del 4 marzo 2005 (Prot. Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli"n. 784) e del 7 marzo 2005 (Prot. Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli" n. 804), la volontà di riconfermare, per il "Programma 2005", gli stessi criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle Unioni di Comuni montani e alle Unioni di Comuni non montani, per l'esercizio di funzioni e/o servizi, come disciplinati nella delibera di G.R. n. 302 del 30 aprile 2004;

PRESO ATTO che in data 10 marzo 2005 si è tenuta in Pescara una riunione della Conferenza Permanente Regione/Enti Locali che ha espresso il proprio parere favorevole, per il "Programma 2005", in ordine alla riconferma dei criteri e delle modalità stabilite nella predetta delibera di G.R. 302/2004 (Allegato "3");

DATO ATTO che il Direttore regionale della Direzione *"Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli"* si è espresso favorevolmente in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità dell'atto con la sottoscrizione dello stesso ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. f), della L.R. 77/99;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

per quanto riferito in premessa:

A) Di riconfermare, per il "Programma 2005", i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni montani e alle Unioni di Comuni non montani per l'esercizio di funzioni e/o servizi, di cui alla L.R. 143/97 e alla delibera di G.R. n. 302 del 30 aprile 2004, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

B) di affidare al Servizio "Riforme Istituzionali e rapporti con gli Enti locali" della Giunta Regionale il compito di provvedere all'istruttoria delle domande relative alle concessioni di contributi alle Unioni, all'impegno delle somme ed alle successive liquidazioni con Determinazioni Dirigenziali del Dirigente del Servizio;

C) di pubblicare sul B.U.R.A. e sul sito internet della Regione Abruzzo la presente deliberazione. della Regione Abruzzo;

D) di stabilire che le domande, prodotte esclusivamente in conformità ai modelli allegati, a pena di inammissibilità, dovranno essere inviate, con raccomandata AR:, alla Regione Abruzzo - Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli" – Via Raffaello, n. 137, 65100 PESCARA, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente deliberazione di G.R. sul B.U.R.A. Farà fede la data del timbro postale di trasmissione. Non saranno, in ogni caso, accettate altre modalità di trasmissione e non saranno considerate valide le domande pervenute prima della pubblicazione della Delibera di G.R. sul B.U.R.A. le domande dovranno essere prodotte a firma del rappresentante legale dell'Unione.

ANNO 2006

Proposta di deliberazione predisposta dal Servizio "Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali"

L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni montani ed alle Unioni di Comuni non montani per l'esercizio di funzioni e/o servizi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D. Lgs. 267/00 contenente il *"Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";*

VISTA la L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta *"Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzioni di nuovi Comuni, Unioni e fusioni";*

TENUTO CONTO che la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 9 - comma 3° - della L.R. 143/97 disciplina, con atto di Giunta Regionale, criteri e modalità di erogazione dei contributi regionali alle Unioni;

CONSIDERATO:

- che in data 23 marzo 2006 si è tenuta in Pescara una riunione, convocata con nota n. 1208 del 16 marzo 2006, presso la Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali Controlli con i rappresentanti delle associazioni dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M ed in data 24 marzo 2006 con il rappresentante della LEGAUTONOMIE, che hanno formulato proposte e suggerimenti circa la individuazione di "Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Unioni di Comuni montani e alle Unioni di Comuni non montani, per l'esercizio associato di funzioni e/o servizi."Programma 2006 (**Allegato A**)

- che in data 24 marzo 2006 si è tenuta in Pescara una riunione della Conferenza Permanente Regione/Enti Locali che ha espresso il proprio parere favorevole, per il "Programma 2006", in ordine alla individuazione di nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Unioni di Comuni montani e alle Unioni di Comuni non montani, per l'esercizio associato di funzioni e/o servizi (**Allegato B**)

PRESO ATTO delle proposte emerse dalla riunione del 23 marzo 2006 con le associazioni degli enti locali, nonché di quanto precisato in sede di Conferenza Permanente Regione/Enti Locali del 24 marzo 2006;

RITENUTO di dover approvare i nuovi criteri e le modalità di erogazione dei contributi regionali

1. Alle Unioni di Comuni montani e non montani per l'anno 2006 e di precisare altresì che:
2. non sono incentivati, ai fini dell'ammissione alla contribuzione regionale, quei servizi e/o funzioni delegate all'Unione, il cui effettivo svolgimento e/o esercizio viene realizzato da altro soggetto appositamente costituito (Consorzio, Società, Istituzione, ecc.) in quanto la G.R. intende favorire un processo di rafforzamento dell'Unione come soggetto istituzionale che sia in grado, autonomamente,di dare risposte concrete e dirette in quella importante attività dell'ente locale che è la gestione dei servizi;
3. i contributi concedibili sono distinti in **ordinari** pari al 70% della somma stanziata sul cap 11464 e per **l'innovazione** pari al 30% della somma stanziata sul Cap 11464
4. occorre incentivare e promuovere lo sviluppo delle zone interne e montane e confermare,quindi, anche per l'annualità 2006, la ripartizione delle risorse, al netto delle somme destinate ai contributi per l'innovazione, nella misura dell' 85% delle disponibilità finanziarie previste sul Cap. 011464 della spesa del Bilancio di previsione 2006, per le Unioni di Comuni Montani e, nella misura del 15%., per le Unioni di Comuni non Montani ;
5. è revocata la precedente deliberazione di G.R. n. 317 del 14.03.05 con la quale la G.R. aveva definito criteri e modalità di concessione di contributi relativi alla precedente annualità 2005;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio "*Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli"* si è espresso favorevolmente in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità dell'atto

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

per quanto riferito in premessa:

- Di revocare la precedente Deliberazione di Giunta Regionale n. 317 del 14.03.05 ,con la quale furono individuati criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni per il programma 2005;

- Di approvare per il Programma 2006, i seguenti "Criteri e modalità per la concessione di contributi" alle Unioni di Comuni montani e alle Unioni di Comuni non montani che raggiungano la soglia minima di 5.000 abitanti per l'esercizio associato di funzioni e/o servizi, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 143/97 e successive mod ed integrazioni:

1) Soggetti richiedenti

Sono abilitati a chiedere la concessione di contributi le Unioni di Comuni montani e le Unioni di Comuni non montani, che raggiungano la **soglia minima dei 5.000 abitanti residenti**, secondo l'ultimo censimento ISTAT ai sensi delle disposizioni previste dalla L.R. 143/97 e succ. mod. ed integraz..

2) Trasmissione delle domande

Le domande, prodotte esclusivamente in conformità ai modelli **allegati,1a e 1b** (che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), **a pena di inammissibilità**, devono essere inviate, con raccomandata AR. alla Regione Abruzzo - Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli" – Via Raffaello, n. 137, 65100 PESCARA, entro e non oltre il **trentesimo giorno** dalla data di pubblicazione della presente deliberazione di G.R. sul B.U.R.A. (farà fede la data del timbro postale di trasmissione). Non sono, in ogni caso, accettate altre modalità di trasmissione e non sono considerate valide le domande pervenute prima della pubblicazione della Delibera di G.R. sul B.U.R.A..

Le domande devono essere prodotte a firma del rappresentante legale dell'Unione.

3)Tipologia dei contributi

I contributi concedibili sono ordinari e per l'innovazione. La domanda per ottenere l'assegnazione dei contributi va prodotta secondo lo schema di cui agli allegati **1a)** "**contributi ordinari**" e **1b)** " **contributi per l'innovazione**"

a) Contributi ordinari

Sono contributi assegnati alle Unioni che dichiarino di svolgere effettivamente e di rettamente in forma associata nel corso dell'anno 2006 una o più funzioni e/o servizi ricompresi nelle Macroaree di cui alla sottostante Tabella "A", escluse quelle svolte da Consorzi, Società, Istituzioni ovvero altri soggetti appositamente costituiti, che non siano Unioni. Le Unioni di Comuni beneficiarie sono tenute a trasmettere alla Direzione Riforme Istituzionali –Enti Locali – Controlli entro e non oltre il termine del 15 dicembre dell'esercizio finanziario 2006, apposita autocertificazione nella quale si dichiari l'avvenuta attivazione, da almeno tre mesi, della funzione e/o servizio svolto in forma associata.. Nel caso di mancata attestazione prodotta nei suddetti **termini perentori** le unioni di Comuni beneficiarie sono tenute a restituire il contributo non utilizzato alla Regione Abruzzo, mediante versamento sul c/c bancario n. 000000040300, intestato a Regione Abruzzo presso la Carispac ABI 06040 CAB 03601, specificando nella causale del versamento la legge regionale di riferimento che ha concesso la contribuzione, e a inviare alla Direzione Riforme Istituzionali e Enti Locali –Controlli copia dell'avvenuto versamento.

TABELLA "A"

MACROAREA "A" GESTIONE DEL TERRITORIO

1) Protezione Civile; **2)** Interventi di cui al D.lgs 626/94; **3)** Viabilità; **4)** Valutazione d'incidenza; **5)** Illuminazione pubblica; **6)** Prevenzione incendi; **7)** Ufficio LLPP; **8)** Ufficio tecnico-urbanistico-edilizio; **9)** Catasto; **10)** Raccolta differenziata; **11)** Fonti energetiche alternative e rinnovabili.

MACROAREA "B" GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA E INFORMATICA

1) Ufficio Contabilità; **2)** Ufficio ICI-Tributi; **3)** Sistemi informatici.

MACROAREA "C" GESTIONE RAPPORTI CITTADINI E IMPRESE

1) URP; **2)** SUAP; **3)** Musei biblioteche e attività culturali; **4)** Difensore civico, **5)** Ufficio Stampa; **6)** Ufficio legale; **7)** Privacy

MACROAREA "D" POLIZIA MUNICIPALE

.

b) Contributi per l'innovazione

Si distinguono in 1) **Contributi per la Gestione Unica del personale**; 2) **Contributi per la Gestione economica delle risorse**; 3) **Contributi per la realizzazione di progetti regionali** predisposti d'intesa con le Associazioni degli EE.LL e destinati a favore dell'associazionismo e dello sviluppo del territorio.

1. Per "**Gestione Unica del Personale**" si intende:"Progettazione, avvio, e realizzazione della gestione associata del personale dei Comuni appartenenti alle Unioni, mediante la costituzione presso l'Unione stessa, entro l'anno 2007, di un **Ufficio Unificato di Gestione del Personale,** che consenta di centralizzare le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali riferibili al personale, conseguendo un risparmio complessivo dei costi, una maggiore efficienza organizzativa, una significativa semplificazione e accelerazione delle procedure, un miglioramento della qualità dei servizi e delle funzioni". Per l'annualità 2006 l'Unione deve presentare un **Piano operativo** che dimostri che **almeno il 50% dei Comuni appartenenti all'Unione** abbiano aderito, con provvedimento formale, al progetto ed individui criteri, metodologie, strumenti e cronoprogramma in fasi che conducano, entro l'anno 2007, alla costituzione formale di un **Ufficio Unico di Gestione del Personale.** Per la redazione di tale Piano le Unioni possono avvalersi anche della consulenza del **FORMEZ** utilizzando parte dei contributi assegnati.
2. Per "**Gestione economica delle risorse**"si intende quella attività di controllo e monitoraggio della spesa corrente con l'obiettivo del suo contenimento. Per l'annualità 2006, occorre dimostrare che **almeno il 50% dei Comuni appartenenti all'Unione** abbiano aderito, con provvedimento formale, al progetto mediante il quale l'Unione individua i criteri, le metodologie e gli strumenti finalizzati all'impostazione del sistema "**Gestione economica delle risorse**".
3. Per quanto riguarda i contributi di cui al **punto 3)** essi sono destinati al finanziamento di **progetti regionali**, predisposti d'intesa con le associazioni degli EELL, per favorire l'associazionismo e lo sviluppo del territorio che sono definiti con successivo atto della G.R.

I contributi per l'innovazione sono concessi alle Unioni che effettivamente e direttamente svolgano o svolgeranno, nel corso dell'anno 2006, le funzioni e/o servizi di cui ai punti 1) **Gestione unica del personale** e 2) **Gestione economica delle risorse finanziarie**.

Le Unioni di Comuni beneficiarie sono tenute a trasmettere alla Direzione Riforme Istituzionali – Enti Locali – Controlli entro e non oltre il termine del 15 dicembre dell'esercizio

finanziario in corso, apposita autocertificazione nella quale si dichiari l'avvenuta attivazione della funzione e/o servizio finanziato. Nel caso di mancata attestazione, prodotta nei suddetti termini perentori, le Unioni di Comuni beneficiarie sono tenute a restituire il contributo non utilizzato alla Regione Abruzzo mediante versamento sul c/c bancario n. 000000040300, intestato a Regione Abruzzo presso la Carispaq ABI 06040 CAB 03601, specificando nella causale del versamento la legge regionale di riferimento che ha concesso la contribuzione e a inviare alla Direzione Riforme Istituzionali e Enti Locali –Controlli copia dell'avvenuto versamento.

3) Riparto dei Contributi (ordinari e per l'innovazione)

L'importo complessivo dei contributi da assegnare (ordinari e per l' innovazione) e' pari alla somma di **€ 1.000.000,00** stanziata sul Cap.011464, relativo ad "Oneri per la realizzazione di Unioni e Fusioni tra Comuni, di cui alla L.R. 143/97 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, della Regione Abruzzo.

Eventuali ulteriori somme stanziate in aumento sul Cap 011464 della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, andranno a confluire nella quota destinata ai contributi per l'innovazione.

L'importo per i **contributi ordinari**, esclusi quelli per **l'innovazione**, è pari al **70%** della somma stanziata sul Capitolo ed è ripartito, per una quota pari all'**85 %** alle **Unioni di Comuni Montani**, e la restante quota pari al **15%** alle **Unioni di Comuni non Montani**.

Il contributo ordinario è concesso alle Unioni che effettivamente e direttamente svolgano o svolgeranno, in forma associata, nel corso dell'anno 2006, una o più delle funzioni e/o servizi afferenti le voci incluse in ciascuna delle quattro Macroaree di intervento ed in proporzione al numero delle funzioni e/o servizi stessi.

E' necessario dimostrare che i Comuni che fanno parte dell'Unione abbiano delegato ad essa, con **provvedimento formale**, la complessità delle funzioni e/o servizi ricompresi nelle Macroaree.

4) Modalità di assegnazione dei contributi.(ordinari e per l'innovazione)

L'importo complessivo dei contributi da assegnare (**ordinari e per l'innovazione**) è ripartito secondo la seguente modalità.

Il **70%** della somma totale, pari ad **€ 700.000,00**, è riservato ai contributi **ordinari** ed è così ripartito:

l'**85%**, pari ad **€ 595.000,00**, alle **Unioni di Comuni Montani**.

Sarà garantita a ciascuna Unione richiedente una quota fissa pari a **€ 15.000,00**, per un totale complessivo di **€ 285.000,00**.

La restante quota di **€ 310.000,00** è ripartita secondo le seguenti percentuali attribuite a ciascuna Macroarea:

- **MACROAREA "A"** percentuale attribuita: **40%**, pari ad **€ 124.000,00**
- **MACROAREA "B"** percentuale attribuita: **25%**, pari ad **€ 77.500,00**
- **MACROAREA "C"** percentuale attribuita: **25%**, pari ad **€ 77.500.00**
- **MACROAREA "D"** percentuale attribuita:**10 %** pari ad **€ 31.000,00**

Il **15%** pari ad **€ 105.000,00** è destinato alle **Unioni di Comuni non Montani**.

E' garantita a ciascuna Unione richiedente una quota fissa pari ad **€ 10.000,00** per un totale complessivo di **€ 50.000,00**.

La restante quota di **€ 55.000,00** è ripartita secondo le seguenti percentuali attribuite a ciascuna Macroarea

- **MACROAREA "A"** percentuale attribuita: **40%**, pari ad **€ 22.000,00**
- **MACROAREA "B"** percentuale attribuita: **25%**, pari ad **€ 13.750,00**
- **MACROAREA "C"** percentuale attribuita: **25%**, pari ad **€ 13.750,00**

- **MACROAREA "D"** percentuale attribuita: **10%**, pari ad **€ 5.500,00**

Il restante **30%** della somma totale, pari ad **€ 300.000,00**, è riservata ai contributi per l'innovazione ed è così ripartita:

1. **il 20%,** pari ad **€ 200.000,00,** è destinato ad incentivare le attività innovative di**: a) Gestione unica del personale** (€ 100.000,00) e **b) Gestione economica delle risorse finanziarie** (€ 100.00,00).
2. il restante **10%,** pari ad **€ 100.000,00**, è destinato a **progetti regionali**, da realizzare d'intesa con le Associazioni degli Enti Locali a favore dell'associazionismo e dello sviluppo del territorio da definire con successiva deliberazione di G.R.

I contributi di cui al punto **1) lett. a)** sono erogati secondo le seguenti modalità: è garantita una quota pari ad **€ 4.150,00** ad ognuna delle Unioni richiedenti; ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili sono ripartite alle Unioni in proporzione al numero dei Comuni da esse serviti. In ogni caso non potrà essere assegnato a ciascuna Unione richiedente un contributo superiore **€ 25.000,00**. Eventuali economie saranno destinate ad incrementare il finanziamento dell'attività innovativa di cui al punto **1) lett. b)**, e in subordine al **progetto regionale** di cui al **punto 2**.

I contributi di cui al punto **1) lett. b)** sono erogati secondo le seguenti modalità. Sarà garantita una quota pari ad **€ 4.150,00** ad ognuna delle Unioni richiedenti. Ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili saranno ripartite alle Unioni in proporzione al numero dei Comuni da esse serviti. In ogni caso non potrà essere assegnato a ciascuna Unione richiedente un contributo superiore **€ 25.000,00**. Eventuali economie sono destinate ad incrementare il finanziamento dell'attività innovativa di cui al punto **1) lett. a)**, e, in subordine, i **progetti regionale** di cui al **punto 2**.

- di affidare alla Direzione Riforme Istituzionali EELL Controlli/Servizio "Riforme Istituzionali e rapporti con gli Enti locali" della G.R., il compito di provvedere all'istruttoria delle domande relative alle concessioni di contributi, all'impegno delle somme ed alle successive liquidazioni con Determinazioni Dirigenziali del Dirigente del Servizio;
- di pubblicare sul B.U.R.A. e sul sito INTERNET della Regione Abruzzo la presente deliberazione della Regione Abruzzo.

ALLEGATO "1 b)"
SCHEMA DOMANDA
CONTRIBUTI INNOVATIVI

Alla Giunta Regionale d'Abruzzo
Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli
Via Raffaello, 137
65100 – **P E S C A R A**

OGGETTO: Delibera di G.R. n. _____ del _____ **-** L.R. 143/97 e succ. mod. ed integr. – Programma 2006 – ***Richiesta contributi innovativi***.

Il sottoscritto _____, Presidente pro-tempore della Unione di Comuni montani _____ ovvero della Unione di Comuni non montani _____ con sede in _____ e con popolazione residente pari o superiore a 5.000 abitanti

C H I E D E

la concessione di contributi regionali innovativi previsti dall'atto richiamato in oggetto e dichiara che sono o saranno effettivamente e direttamente svolti, nell'anno 2006, le attività per le quali si richiede la contribuzione.

A tal fine si trasmettono, in allegato, n. _____ schede, redatte secondo i modelli di cui alle pagine 2, 3, e riferite a servizi e/o funzioni **tassativamente** ricomprese nelle Macroaree di cui alla delibera di G.R. in oggetto.

Chiede, inoltre, che le provvidenze erogate in suo favore siano accreditate presso _____

Data _____ IL PRESIDENTE

_____

N.B. **Le domande,** prodotte esclusivamente in conformità al presente modello **a pena di inammissibilità**, devono essere inviate, con raccomandata A.R. all'indirizzo sopra indicato entro e non oltre il **trentesimo giorno** dalla data di pubblicazione della delibera di G.R. sul B.U.R.A.) farà fede il timbro postale di trasmissione). Non sono, in ogni caso, accettate altre modalità di trasmissione e non sono considerate valide le domande pervenute prima della pubblicazione della delibera di G.R. sul B.U.R.A.

SCHEDA PER I CONTRIBUTI INNOVATIVI

UNIONE RICHIEDENTE _____

N. COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE_____

CONTRIBUTI PER LA GESTIONE UNICA DEL PERSONALE

Descrizione sintetica del servizio e/o funzione da svolgere_____
_____
_____
_____

COMUNI CHE HANNO DELEGATO IL SERVIZIO E/O LA FUNZIONE ALL'UNIONE	ESTREMI ATTO FORMALE DI DELEGA ALL'UNIONE
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Firma del Dirigente o del Responsabile

_____

SCHEDA PER I CONTRIBUTI INNOVATIVI

UNIONE RICHIEDENTE _____

N. COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE_____

CONTRIBUTI PER LA GESTIONE ECONOMICA DELLE RISORSE

Descrizione sintetica del servizio e/o funzione da svolgere_____
_____
_____
_____

COMUNI CHE HANNO DELEGATO IL SERVIZIO E/O LA FUNZIONE ALL'UNIONE	ESTREMI ATTO FORMALE DI DELEGA ALL'UNIONE
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Firma del Dirigente o del Responsabile

_____

ALLEGATO "1 a)"
SCHEMA DOMANDA
CONTRIBUTI ORDINARI

Alla Giunta Regionale d'Abruzzo
Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Controlli
Via Raffaello, 137
65100 – **P E S C A R A**

OGGETTO: Delibera di G.R. n. _____ del _____ **-** L.R. 143/97 e succ. mod. ed integr. – Programma 2006 – ***Richiesta contributi ordinari***.

Il sottoscritto _____, Presidente pro-tempore della Unione di Comuni montani _____ ovvero della Unione di Comuni non montani _____ con sede in _____ e con popolazione residente pari o superiore a 5.000 abitanti

C H I E D E

la concessione di contributi regionali ordinari previsti dagli atti richiamati in oggetto e dichiara sono o saranno effettivamente e direttamente svolti, nell'anno 2006, i servizi e/o le funzioni per i quali si richiede la contribuzione.

A tal fine si trasmettono, in allegato, n. _____ schede, redatte secondo i modelli di cui alle pagine 2, 3, 4 e 5, e riferite a servizi e/o funzioni **tassativamente** ricomprese nelle Macroaree di cui alla delibera di G.R. in oggetto.

Chiede, inoltre, che le provvidenze erogate in suo favore siano accreditate presso _____

Data _____ IL PRESIDENTE

_____

N.B. **Le domande,** prodotte esclusivamente in conformità al presente modello **a pena di inammissibilità**, devono essere inviate, con raccomandata A.R. all'indirizzo sopra indicato entro e non oltre il **trentesimo giorno** dalla data di pubblicazione della delibera di G.R. sul B.U.R.A.) farà fede il timbro postale di trasmissione). Non sono, in ogni caso, accettate altre modalità di trasmissione e non sono considerate valide le domande pervenute prima della pubblicazione della delibera di G.R. sul B.U.R.A.

SCHEDA PER I CONTRIBUTI ORDINARI

UNIONE RICHIEDENTE _____

N. COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE_____

MACROAREA "A" GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizi e/o funzioni

1) Protezione Civile; 2) Interventi di cui al D.Lgs. 626/94; 3) Viabilità; 4) Valutazione d'incidenza; 5) Illuminazione pubblica; 6) Prevenzione incendi; 7) Ufficio LL.PP.; 8) Ufficio tecnico-urbanistico edilizio; 9) Catasto; 10) Raccolta differenziata; 11) Fonti energetiche alternative e rinnovabili;

Scheda relativa alla funzione e/o servizio_____
da svolgere in forma associata
Descrizione sintetica del servizio e/o funzione da svolgere_____
_____
_____
_____

COMUNI CHE HANNO DELEGATO IL SERVIZIO E/O LA FUNZIONE ALL'UNIONE	ESTREMI ATTO FORMALE DI DELEGA ALL'UNIONE
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Firma del Dirigente o del Responsabile

_____

N.B. Dovrà essere compilata una scheda per ciascun servizio e/o funzione della Macroarea, se delegato all'Unione

SCHEDA PER I CONTRIBUTI ORDINARI

UNIONE RICHIEDENTE _____

N. COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE_____

MACROAREA "B" GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E INFORMATICA
Servizi e/o funzioni
1) Ufficio Contabilità; 2) Ufficio I.C.I.; 3) Sistemi informatici

Scheda relativa alla funzione e/o servizio_____
da svolgere in forma associata
Descrizione sintetica del servizio e/o funzione da svolgere_____
_____
_____
_____

COMUNI CHE HANNO DELEGATO IL SERVIZIO E/O LA FUNZIONE ALL'UNIONE	ESTREMI ATTO FORMALE DI DELEGA ALL'UNIONE
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Firma del Dirigente o del Responsabile

_____

N.B. Dovrà essere compilata una scheda per ciascun servizio e/o funzione della Macroarea, se delegato all'Unione

SCHEDA PER I CONTRIBUTI ORDINARI

UNIONE RICHIEDENTE _____

N. COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE_____

MACROAREA "C" GESTIONE RAPPORTI CITTADINI-IMPRESE

Servizi e/o funzioni

1) URP; 2) SUAP; 3) Musei, Biblioteche e attività culturali; 4) Difensore Civico; 5) Ufficio Stampa; 6) Ufficio Legale; 7) Privacy

Scheda relativa alla funzione e/o servizio_____
da svolgere in forma associata
Descrizione sintetica del servizio e/o funzione da svolgere_____
_____
_____
_____

COMUNI CHE HANNO DELEGATO IL SERVIZIO E/O LA FUNZIONE ALL'UNIONE	ESTREMI ATTO FORMALE DI DELEGA ALL'UNIONE
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Firma del Dirigente o del Responsabile

_____

N.B. Dovrà essere compilata una scheda per ciascun servizio e/o funzione della Macroarea, se delegato all'Unione

SCHEDA PER I CONTRIBUTI ORDINARI

UNIONE RICHIEDENTE _____

N. COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE_____

MACROAREA "D"
POLIZIA MUNICIPALE

Scheda relativa alla funzione e/o servizio_____
da svolgere in forma associata
Descrizione sintetica del servizio e/o funzione da svolgere_____
_____
_____
_____

COMUNI CHE HANNO DELEGATO IL SERVIZIO E/O LA FUNZIONE ALL'UNIONE	ESTREMI ATTO FORMALE DI DELEGA ALL'UNIONE
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Firma del Dirigente o del Responsabile

_____

N.B. Dovrà essere compilata una scheda per ciascun servizio e/o funzione della Macroarea, se delegato all'Unione

UNIONI DI COMUNI NON MONTANI COSTITUITE NELLA REGIONE ABRUZZO

DENOMINAZIONE UNIONE	COMUNI DI APPARTENENZA	TOTALE RESIDENTI
"UNIONE MARSICA EST"(*)	**Lecce dei Marsi** e Gioia dei Marsi	4.098
"UNIONE COMUNI DEL SINELLO"(*)	**Carpineto Sinello**, Casalanguida, Guilmi, Montazzoli	3.544
"CITTA' – TERRITORIO VAL VIBRATA"	Alba Adriatica, Ancorano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corrosoli, Martinsicuro, Neretto, **S. Egidio alla Vibrata**, S. Omero, Torano Nuovo, Tortoreto	70.011
"CITTA' DELLA FRENTANIA E COSTA DEI TRABOCCHI"	Castelfrentano, **Fossacesia**, Frisa, Mozzagrogna, Paglieta, Rocca San Giovanni, S. Eusanio del Sangro, S. Vito Chetino, Torino di Sangro, Treglio.	31.876
"UNIONE U.N.I.C.A."	Bucchianico, Cappelle sul Tavo, Francavilla al Mare, Miglianico, **Montesilvano**, Pianella, Spoltore, Torrevecchia Teatina	104.955
"UNIONE DELLA MARRUCINA"	Ari, Arielli, Canosa Sannita, Crecchio, Filetto, **Orsogna**, Poggiofiorito.	13.483
"UNIONE DELLE COLLINE TEATINE"	Casacanditella, Casalincontrada, **Ripa Teatina**, San Martino sulla Marrucina, Tollo, Vacri, Villamagna	17.529

(*) Unioni di Comuni montani non incentivate in quanto, ai sensi della L.R. 143/97 e s.m.e i., non raggiungono i 5.000 abitanti

Nome Comunità montana	Nome Comune	Prov.	Pop_Tot_ 2004
DEL VOMANO FINO E PIOMBA	ARSITA	TE	952
DEL VOMANO FINO E PIOMBA	ATRI	TE	11.286
DEL VOMANO FINO E PIOMBA	BASCIANO	TE	2.453
DEL VOMANO FINO E PIOMBA	BISENTI	TE	2.103
DEL VOMANO FINO E PIOMBA	CANZANO	TE	1.863
DEL VOMANO FINO E PIOMBA	CASTELLALTO	TE	6.973
DEL VOMANO FINO E PIOMBA	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE	2.486
DEL VOMANO FINO E PIOMBA	CASTILENTI	TE	1.607
DEL VOMANO FINO E PIOMBA	CELLINO ATTANASIO	TE	2.719
DEL VOMANO FINO E PIOMBA	CERMIGNANO	TE	1.919
DEL VOMANO FINO E PIOMBA	MONTEFINO	TE	1.172
DEL VOMANO FINO E PIOMBA	NOTARESCO	TE	6.817
DEL VOMANO FINO E PIOMBA	PENNA SANT'ANDREA	TE	1.721
			44.071
DEL GRAN SASSO	CASTEL CASTAGNA	TE	552
DEL GRAN SASSO	CASTELLI	TE	1.314
DEL GRAN SASSO	COLLEDARA	TE	2.281
DEL GRAN SASSO	CROGNALETO	TE	1.569
DEL GRAN SASSO	FANO ADRIANO	TE	401
DEL GRAN SASSO	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	4.947
DEL GRAN SASSO	MONTORIO AL VOMANO	TE	8.037
DEL GRAN SASSO	PIETRACAMELA	TE	302
DEL GRAN SASSO	TOSSICIA	TE	1.493
			20.896
DELLA LAGA	CAMPLI	TE	7.533
DELLA LAGA	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	5.395
DELLA LAGA	CORTINO	TE	775
DELLA LAGA	ROCCA SANTA MARIA	TE	652
DELLA LAGA	TORRICELLA SICURA	TE	2.703
DELLA LAGA	VALLE CASTELLANA	TE	1.182
			18.240
VESTINA	BRITTOLI	PE	397
VESTINA	BUSSI SUL TIRINO	PE	2.920
VESTINA	CARPINETO DELLA NORA	PE	728
VESTINA	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE	910
VESTINA	CIVITAQUANA	PE	1.351
VESTINA	CIVITELLA CASANOVA	PE	2.042
VESTINA	CORVARA	PE	289
VESTINA	FARINDOLA	PE	1.730
VESTINA	MONTEBELLO DI BERTONA	PE	1.101
VESTINA	PENNE	PE	12.518
VESTINA	PESCOSANSONESCO	PE	553
VESTINA	PIETRANICO	PE	593
VESTINA	VICOLI	PE	437
VESTINA	VILLA CELIERA	PE	849
			26.418
DELLA MAIELLA E DEL MORRONE	ABBATEGGIO	PE	447
DELLA MAIELLA E DEL MORRONE	BOLOGNANO	PE	1.242
DELLA MAIELLA E DEL MORRONE	CARAMANICO TERME	PE	2.089
DELLA MAIELLA E DEL MORRONE	LETTOMANOPPELLO	PE	3.137
DELLA MAIELLA E DEL MORRONE	MANOPPELLO	PE	6.091
DELLA MAIELLA E DEL MORRONE	POPOLI	PE	5.607

DELLA MAIELLA E DEL MORRONE	ROCCAMORICE	PE	1.021
DELLA MAIELLA E DEL MORRONE	SALLE	PE	312
DELLA MAIELLA E DEL MORRONE	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE	1.947
DELLA MAIELLA E DEL MORRONE	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE	342
DELLA MAIELLA E DEL MORRONE	SCAFA	PE	3.979
DELLA MAIELLA E DEL MORRONE	SERRAMONACESCA	PE	591
DELLA MAIELLA E DEL MORRONE	TOCCO DA CASAURIA	PE	2.826
DELLA MAIELLA E DEL MORRONE	TURRIVALIGNANI	PE	863
			30.494
DELLA MAIELLETTA	FARA SAN MARTINO	CH	1.610
DELLA MAIELLETTA	GUARDIAGRELE	CH	9.662
DELLA MAIELLETTA	PALOMBARO	CH	1.146
DELLA MAIELLETTA	PENNAPIEDIMONTE	CH	548
DELLA MAIELLETTA	PRETORO	CH	1.105
DELLA MAIELLETTA	RAPINO	CH	1.461
DELLA MAIELLETTA	ROCCAMONTEPIANO	CH	1.927
			17.459
AVENTINO MEDIO SANGRO	CASOLI	CH	5.901
AVENTINO MEDIO SANGRO	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	962
AVENTINO MEDIO SANGRO	COLLEDIMACINE	CH	258
AVENTINO MEDIO SANGRO	GESSOPALENA	CH	1.658
AVENTINO MEDIO SANGRO	LAMA DEI PELIGNI	CH	1.478
AVENTINO MEDIO SANGRO	LETTOPALENA	CH	403
AVENTINO MEDIO SANGRO	PALENA	CH	1.504
AVENTINO MEDIO SANGRO	PENNADOMO	CH	348
AVENTINO MEDIO SANGRO	ROCCASCALEGNA	CH	1.401
AVENTINO MEDIO SANGRO	TARANTA PELIGNA	CH	500
AVENTINO MEDIO SANGRO	TORRICELLA PELIGNA	CH	1.526
			15.939
MEDIO SANGRO	BORRELLO	CH	423
MEDIO SANGRO	CIVITALUPARELLA	CH	425
MEDIO SANGRO	FALLO	CH	152
MEDIO SANGRO	GAMBERALE	CH	374
MEDIO SANGRO	MONTENERODOMO	CH	909
MEDIO SANGRO	PIZZOFERRATO	CH	1.163
MEDIO SANGRO	QUADRI	CH	922
MEDIO SANGRO	ROIO DEL SANGRO	CH	138
MEDIO SANGRO	ROSELLO	CH	322
			4.828
VALSANGRO	ARCHI	CH	2.330
VALSANGRO	ATESSA	CH	10.455
VALSANGRO	BOMBA	CH	954
VALSANGRO	COLLEDIMEZZO	CH	568
VALSANGRO	MONTEBELLO SUL SANGRO	CH	118
VALSANGRO	MONTEFERRANTE	CH	176
VALSANGRO	MONTELAPIANO	CH	95
VALSANGRO	PIETRAFERRAZZANA	CH	139
VALSANGRO	TORNARECCIO	CH	1.968
VALSANGRO	VILLA SANTA MARIA	CH	1.472
			18.275
ALTO VASTESE	CARUNCHIO	CH	749
ALTO VASTESE	CASTELGUIDONE	CH	469
ALTO VASTESE	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH	2.127

ALTO VASTESE	CELENZA SUL TRIGNO	CH	1.053
ALTO VASTESE	FRAINE	CH	435
ALTO VASTESE	MONTAZZOLI	CH	1.074
ALTO VASTESE	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH	271
ALTO VASTESE	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH	1.265
ALTO VASTESE	TORREBRUNA	CH	1.092
			8.535
MEDIO VASTESE	CARPINETO SINELLO	CH	738
MEDIO VASTESE	CASALANGUIDA	CH	1.087
MEDIO VASTESE	CUPELLO	CH	4.597
MEDIO VASTESE	DOGLIOLA	CH	409
MEDIO VASTESE	FRESAGRANDINARIA	CH	1.111
MEDIO VASTESE	FURCI	CH	1.220
MEDIO VASTESE	GISSI	CH	3.050
MEDIO VASTESE	GUILMI	CH	486
MEDIO VASTESE	LENTELLA	CH	748
MEDIO VASTESE	LISCIA	CH	815
MEDIO VASTESE	MONTEODORISIO	CH	2.475
MEDIO VASTESE	PALMOLI	CH	1.113
MEDIO VASTESE	ROCCASPINALVETI	CH	1.607
MEDIO VASTESE	SAN BUONO	CH	1.165
MEDIO VASTESE	SCERNI	CH	3.645
MEDIO VASTESE	TUFILLO	CH	528
			24.794
CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	BARISCIANO	AQ	1.771
CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	CALASCIO	AQ	163
CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	CAPESTRANO	AQ	977
CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	CAPORCIANO	AQ	261
CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	CARAPELLE CALVISIO	AQ	98
CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	CASTEL DEL MONTE	AQ	511
CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	195
CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	COLLEPIETRO	AQ	259
CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	NAVELLI	AQ	604
CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	OFENA	AQ	608
CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	POGGIO PICENZE	AQ	1.027
CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	PRATA D'ANSIDONIA	AQ	549
CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	137
CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ	1.694
CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	579
CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	116
CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	193
			9.742
SIRENTINA	ACCIANO	AQ	398
SIRENTINA	CASTEL DI IERI	AQ	367
SIRENTINA	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	1.187
SIRENTINA	FAGNANO ALTO	AQ	442
SIRENTINA	FONTECCHIO	AQ	440
SIRENTINA	GAGLIANO ATERNO	AQ	310
SIRENTINA	GORIANO SICOLI	AQ	599
SIRENTINA	MOLINA ATERNO	AQ	440
SIRENTINA	OVINDOLI	AQ	1.264
SIRENTINA	ROCCA DI CAMBIO	AQ	485
SIRENTINA	ROCCA DI MEZZO	AQ	1.530

SIRENTINA	SECINARO	AQ	452
SIRENTINA	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	369
			8.283
PELIGNA	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ	413
PELIGNA	BUGNARA	AQ	1.085
PELIGNA	CAMPO DI GIOVE	AQ	916
PELIGNA	CANSANO	AQ	272
PELIGNA	COCULLO	AQ	282
PELIGNA	CORFINIO	AQ	1.001
PELIGNA	INTRODACQUA	AQ	1.994
PELIGNA	PACENTRO	AQ	1.290
PELIGNA	PETTORANO SUL GIZIO	AQ	1.287
PELIGNA	PRATOLA PELIGNA	AQ	7.894
PELIGNA	PREZZA	AQ	1.059
PELIGNA	RAIANO	AQ	2.982
PELIGNA	ROCCACASALE	AQ	730
PELIGNA	SCANNO	AQ	2.073
PELIGNA	VILLALAGO	AQ	621
PELIGNA	VITTORITO	AQ	980
			24.879
MARSICA 1	AVEZZANO	AQ	39.376
MARSICA 1	CAPPADOCIA	AQ	564
MARSICA 1	CARSOLI	AQ	5.235
MARSICA 1	CASTELLAFIUME	AQ	1.075
MARSICA 1	CELANO	AQ	10.979
MARSICA 1	COLLELONGO	AQ	1.470
MARSICA 1	LUCO DEI MARSI	AQ	5.793
MARSICA 1	MAGLIANO DE' MARSI	AQ	3.809
MARSICA 1	MASSA D'ALBE	AQ	1.553
MARSICA 1	ORICOLA	AQ	1.031
MARSICA 1	PERETO	AQ	717
MARSICA 1	ROCCA DI BOTTE	AQ	639
MARSICA 1	SANTE MARIE	AQ	1.310
MARSICA 1	SCURCOLA MARSICANA	AQ	2.625
MARSICA 1	TAGLIACOZZO	AQ	6.753
MARSICA 1	TRASACCO	AQ	6.120
MARSICA 1	VILLAVALLELONGA	AQ	971
			90.020
ALTO SANGRO-ALTOPIANO CINQUE MIGLIA	ALFEDENA	AQ	768
ALTO SANGRO-ALTOPIANO CINQUE MIGLIA	ATELETA	AQ	1.223
ALTO SANGRO-ALTOPIANO CINQUE MIGLIA	BARREA	AQ	777
ALTO SANGRO-ALTOPIANO CINQUE MIGLIA	CASTEL DI SANGRO	AQ	5.749
ALTO SANGRO-ALTOPIANO CINQUE MIGLIA	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	304
ALTO SANGRO-ALTOPIANO CINQUE MIGLIA	OPI	AQ	471
ALTO SANGRO-ALTOPIANO CINQUE MIGLIA	PESCASSEROLI	AQ	2.208
ALTO SANGRO-ALTOPIANO CINQUE MIGLIA	PESCOCOSTANZO	AQ	1.208
ALTO SANGRO-ALTOPIANO CINQUE	RIVISONDOLI	AQ	715

MIGLIA			
ALTO SANGRO-ALTOPIANO CINQUE MIGLIA	ROCCA PIA	AQ	189
ALTO SANGRO-ALTOPIANO CINQUE MIGLIA	ROCCARASO	AQ	1.684
ALTO SANGRO-ALTOPIANO CINQUE MIGLIA	SCONTRONE	AQ	601
ALTO SANGRO-ALTOPIANO CINQUE MIGLIA	VILLETTA BARREA	AQ	642
			16.539
VALLE ROVETO	BALSORANO	AQ	3.705
VALLE ROVETO	CANISTRO	AQ	1.044
VALLE ROVETO	CAPISTRELLO	AQ	5.490
VALLE ROVETO	CIVITA D'ANTINO	AQ	1.089
VALLE ROVETO	CIVITELLA ROVETO	AQ	3.387
VALLE ROVETO	MORINO	AQ	1.530
VALLE ROVETO	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ	2.579
			18.824
VALLE DEL GIOVENCO	AIELLI	AQ	1.517
VALLE DEL GIOVENCO	BISEGNA	AQ	356
VALLE DEL GIOVENCO	CERCHIO	AQ	1.719
VALLE DEL GIOVENCO	COLLARMELE	AQ	1.032
VALLE DEL GIOVENCO	GIOIA DEI MARSI	AQ	2.283
VALLE DEL GIOVENCO	LECCE NEI MARSI	AQ	1.731
VALLE DEL GIOVENCO	ORTONA DEI MARSI	AQ	745
VALLE DEL GIOVENCO	ORTUCCHIO	AQ	1.983
VALLE DEL GIOVENCO	PESCINA	AQ	4.515
VALLE DEL GIOVENCO	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	4.061
			19.942
AMITERNINA	BARETE	AQ	649
AMITERNINA	CAGNANO AMITERNO	AQ	1.459
AMITERNINA	CAMPOTOSTO	AQ	742
AMITERNINA	CAPITIGNANO	AQ	680
AMITERNINA	FOSSA	AQ	663
AMITERNINA	LUCOLI	AQ	945
AMITERNINA	MONTEREALE	AQ	2.826
AMITERNINA	OCRE	AQ	1.043
AMITERNINA	PIZZOLI	AQ	3.280
AMITERNINA	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ	425
AMITERNINA	SCOPPITO	AQ	2.825
AMITERNINA	TORNIMPARTE	AQ	2.970
AMITERNINA	VILLA SANT'ANGELO	AQ	441
			18.948
(NON APPARTENENTE AD ALCUNA C.M.)	L'AQUILA	AQ	71.472
(NON APPARTENENTE AD ALCUNA C.M.)	SULMONA	AQ	25.419
(NON APPARTENENTE AD ALCUNA C.M.)	TERAMO	TE	52.695
			149.586

LEGENDA
T = totalmente montano
P = parzialmente montano
NM = non montano

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE "RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - CONTROLLI"
Direttore regionale: Dott.ssa Maria Aurelia D'Antonio
Tel.: 085 7672162 Fax: 085 7672224
e.mail: mariaaureliadantonio@regione.abruzzo.it

SERVIZIO "RIFORME ISTITUZIONALI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI"
Dirigente: Dott. Franco La Civita
Tel.: 085 7672400 Fax: 085 7672224
e.mail: franco.lacivita@regione.abruzzo.it

UFFICIO "RAPPORTI ISTITUZIONI PUBBLICHE LOCALI E NUCLEO DI MONITORAGGIO - ASSISTENZA E COORDINAMENTO PER LO SPORTELLO UNICO DI CUI AL D.LGS. 112/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI"
Responsabile dell'Ufficio: Dott.ssa Emanuela Di Stefano
Tel.: 085 7672165
e-mail: emanuela.distefano@regione.abruzzo.it

UFFICIO "RIFORME ISTITUZIONALI E FEDERALISMO AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA DELLA CONFERENZA REGIONE - ENTI LOCALI ED ATTIVITÀ CONNESSE"
Responsabile dell'Ufficio: Dott. Vincenzo Pallini
Tel.: 085 7672165 Fax: 085 7672224
e-mail: serventilocali@regione.abruzzo.it
vincenzo.pallini@regione.abruzzo.it